

---

# AGGIORNAMENTI NORMATIVI

---

## LA LICENZA OMBRELLO: PROIEZIONE GRATUITA DI FILM IN PARROCCHIA

In un tempo in cui le immagini e la musica vorrebbero occupare ovunque i primi posti, occorre prestare attenzione agli obblighi cui è tenuta la parrocchia che intende trasmettere musica e proiettare film.

In passato la questione era circoscritta al pagamento del canone RAI per la radio che nei bar degli oratori accompagnava i pomeriggi domenicali con le cronache di “Tutto il calcio, minuto per minuto”. Poi arrivarono le prime trasmissioni televisive con le dirette delle partite di calcio e si pose il problema di come regolarizzare la visione (talvolta muta) dei goal in tempo reale, cui seguì la disciplina delle costose licenze commerciali per la trasmissione delle dirette del campionato di calcio di serie A nei saloni parrocchiali.

Nel frattempo la tecnologia divenuta meno costosa ha consentito agli oratori e ai centri pastorali di allestire sofisticati impianti audio (con annesso sistema di casse professionali) o di videoproiezione; ed ecco la proposta di sottoscrivere un abbonamento SIAE annuale forfettario per poter trasmettere in tranquillità la musica d’ambiente in qualsiasi occasione.

Poi, improvvisamente, dopo il canone RAI, le licenze dei canali a pagamento e i diritti SIAE in abbonamento, ecco che un nuovo acronimo comincia a bussare alla porta delle parrocchie: è il consorzio SCF (società consortile fonografici) che rivendica il pagamento dei cosiddetti “diritti connessi” di cui agli articoli 72-73*bis* della legge n. 633/1941. Questa volta non si tratta di pagare il diritto all’autore per poter autorizzare la sua opera (musica oppure opera cinematografica), ma quello “connesso” spettante agli interpreti, agli esecutori o ai produttori di fonogrammi (cd, dvd, file...).

Ma non è ancora la fine: oggi infatti arriva la proposta della Licenza Ombrello e il pagamento direttamente alla SIAE, con il modello 116/C, dei Piccoli Diritti Musicali (PDM) integrati nelle opere cinematografiche.

## 1. IL CONTESTO NORMATIVO. L'ESECUZIONE PUBBLICA

Per comprendere la proposta denominata Licenza Ombrello, che è un'interessante offerta per le parrocchie che proiettano opere cinematografiche in modo assolutamente gratuito (ma non ancora la soluzione complessiva), occorre comprendere anzitutto la logica del combinato disposto di due articoli della legge n. 633 del 22 aprile 1941, *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*<sup>1</sup>:

*«L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti»* (art. 12),

*«Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro»* (art. 15).

Queste norme sono chiare e dispongono che:

- a) il diritto esclusivo di utilizzare l'opera spetta all'autore;
- b) per poter utilizzare un'opera protetta (proiettare un film, trasmettere una composizione musicale, mettere in scena un'opera teatrale) occorre acquisire il diritto dall'autore;
- c) la rappresentazione di un'opera protetta è ritenuta sempre pubblica (e quindi soggetta alle disposizioni della L. n. 633/1941) salvo quando è realizzata entro la cerchia ordinaria:
  - della famiglia,
  - del convitto,
  - della scuola,
  - dell'istituto di ricovero,

purché non sia effettuata a scopo di lucro (cioè a pagamento).

È importante distinguere tra un'esecuzione in contesto pubblico rispetto ad uno non pubblico perché solo nel primo caso occorre previamente-

---

<sup>1</sup> Si intende per "diritto d'autore" quello spettante al titolare di un diritto esclusivo di utilizzazione economica di opere protette, siano esse: musicali (comprese le colonne sonore dei film) e teatrali la cui tutela è di norma affidata alla SIAE, oppure cinematografiche la cui tutela, per gli aspetti commerciali (canone di noleggio dei film), è affidata alle società di distribuzione cinematografica.

Si intende per "diritto connesso al diritto d'autore" quello spettante ai produttori delle registrazioni musicali e agli artisti interpreti ed esecutori delle stesse, la cui tutela è affidata alla Società Consorzio Fonografici (SCF).

te acquisire il diritto all'esecuzione dall'autore; al contrario l'esecuzione in contesto non pubblico può essere realizzata da chiunque e liberamente, senza alcuna violazione del diritto d'autore.

E l'oratorio o la parrocchia? Per la normativa vigente, non essendo queste fattispecie riconducibili all'articolo 15, comma 2, l'uso di un'opera protetta configura sempre il caso di esecuzione pubblica, anche quando viene realizzata gratuitamente. È però fatto salvo il caso di utilizzo dell'opera all'interno dell'attività scolastica di ogni ordine e grado, dell'attività ospedaliera e dell'attività di ricovero socio-sanitario gestiti dalla parrocchia.

Vi è poi una fattispecie ibrida caratterizzata da un'esecuzione in contesto pubblico con oneri economici attenuati; si tratta della fattispecie disciplinata dall'articolo 1, comma 48 del decreto legge n. 545 del 23 ottobre 1996 che dispone una riduzione dei compensi dovuti agli autori quando l'opera è utilizzata nei centri o istituti di assistenza o dalle associazioni di volontariato, a condizione che sia riservata ai soli soci (e agli invitati) e avvenga senza scopo di lucro (da intendersi senza alcun pagamento). Non venendo meno il carattere pubblico della rappresentazione è comunque necessario acquisire l'autorizzazione dell'autore.

La stessa legge sul diritto d'autore prevede, infine, una serie di situazioni che consentono ai soggetti diversi dall'autore di utilizzare la sua opera pur senza aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione di quest'ultimo. Si tratta delle ipotesi di cui agli articoli 65-71 *quinquies*; in particolare l'articolo 70 considera libera la riproduzione di brani o di parti di opera o la loro comunicazione al pubblico qualora siano effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini (e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera). Questa disposizione si rivela applicabile anche al contesto parrocchiale allorché le opere protette dal diritto di autore siano utilizzate gratuitamente all'interno di percorsi formativi ed educativi – sia di catechesi, sia culturali<sup>2</sup> – promossi dalla parrocchia. Pertanto limitatamente a questi contesti anche la parrocchia non è tenuta a chiedere alcuna autorizzazione all'autore per poter utilizzare parti<sup>3</sup> di un'opera protetta.

## 2. L'AUTORIZZAZIONE

Se l'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera (art. 12), chiunque intenda utilizzare un'opera protetta dal diritto di autore deve previamente ottenere l'autorizzazione dall'autore.

<sup>2</sup> Il legislatore fa riferimento ad «uso di critica o di discussione».

<sup>3</sup> Come anticipato, il concetto di "parte" dipende ed è giustificato in relazione ai fini per i quali è utilizzata l'opera medesima. Per esempio, durante un'ora di catechesi o una serata di approfondimento culturale è ben possibile proiettare una parte di un'opera cinematografica, oppure ascoltare una canzone od un'opera musicale, se ciò serve per introdurre il dibattito e il confronto tra i presenti.

In molti casi non è però l'autore a gestire direttamente le autorizzazioni all'uso della propria opera, ma la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) che per statuto:

«[...] svolge le seguenti funzioni: a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza e anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate; al predetto fine, la Società cura la concessione, in nome proprio e per conto e nell'interesse dei propri Associati e Mandanti, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere protette dalla legge, e cura altresì la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivino dall'utilizzazione delle opere stesse, adottando procedure idonee alla tempestiva individuazione dei destinatari dei diritti riscossi» (art. 2).

Non vi è dunque una piena sostituzione della SIAE agli autori per quanto riguarda la gestione delle autorizzazioni. Proprio in relazione alle opere cinematografiche (di cui alla Licenza Ombrello) la SIAE si occupa solo dei diritti sulle colonne sonore (cosiddetti Piccoli Diritti Musicali) e non anche dei diritti economici spettanti all'autore dell'opera cinematografica: questi sono infatti gestiti direttamente dai produttori/distributori cui occorre rivolgersi per poter proiettare l'opera, sia a titolo gratuito<sup>4</sup> che a titolo oneroso<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Si deve tener presente che quand'anche la proiezione fosse del tutto gratuita, ma comunque pubblica, non è possibile utilizzare i supporti largamente diffusi, quali CD e DVD, in quanto occorre previamente acquisire l'autorizzazione dal titolare del diritto e attenersi alle sue indicazioni circa il supporto che potrà essere utilizzato per la proiezione dell'opera cinematografica. È prevista un'unica eccezione a favore dei circoli di cultura cinematografica; l'art. 18, c. 4, D.Lgs. n. 28/2004 prevede infatti che «Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale». Pertanto solo le associazioni che possono esser qualificate come circoli di cultura cinematografica (e non lo sono i gruppi parrocchiali) possono utilizzare i supporti presenti sul mercato, dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte del titolare del diritto, per le proiezioni a favore dei soci (realmente tali) e nei limiti previsti dagli artt. 18 e 19. Resta vietato l'utilizzo di "supporti" prodotti illegalmente, quali sono - ad esempio - quelli scaricati abusivamente dal web.

<sup>5</sup> Cf Faq n. 20/1 «Per le proiezioni cinematografiche pubbliche, la SIAE non svolge attività di intermediazione per conto dei titolari dei diritti – che quindi li gestiscono direttamente – salvo il caso degli aventi diritto delle colonne sonore dei film. L'organizzatore di spettacoli cinematografici, quindi, deve rivolgersi alla struttura SIAE competente per territorio (Sede, Filiale, Agenzia) per ottenere il permesso/certificato (mod. 116/C) per l'utilizzo del repertorio musicale tutelato e per versare il diritto d'autore relativo alla colonna sonora del film. Per le opere di produzione o coproduzione italiana destinate alla circolazione nelle sale, è possibile reperire informazioni relative al produttore o al titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera presso il Pubblico Registro Cinematografico» ([www.siae.it](http://www.siae.it), sezione: FAQ – Cose da sapere).

### 3. LA LICENZA OMBRELLO

In questo contesto si colloca la proposta commerciale sviluppata dalla società *Motion Picture Licensing Company* (MPLC), denominata Licenza Ombrello<sup>6</sup>.

La MPLC, avendo acquisito dai titolari del diritto d'autore su molte opere cinematografiche la possibilità di autorizzare la proiezione al pubblico delle medesime, propone alle parrocchie e ad altri enti *non profit* che intendono utilizzarle in modo del tutto gratuito di acquisire un pacchetto a *forfait*:

*«La Licenza Ombrello MPLC consente di proiettare legalmente e senza limitazioni nella frequenza, la grande maggioranza delle opere cinematografiche (sfoglia il listino MPLC) riprodotte su supporti normalmente destinati all'uso domestico: DVD, Blu-ray, VHS, file regolarmente acquistati o noleggiati. Le proiezioni, effettuate a sussidio della formazione, dell'educazione e della cultura, devono essere a titolo gratuito (visioni pubbliche non-commercial)»<sup>7</sup>.*

Aderendo a questa proposta la parrocchia può legittimamente proiettare durante l'anno tutte le opere cinematografiche comprese nel listino MPLC, purchè ciò avvenga senza riscuotere alcun compenso.

Si deve però tener conto che la Licenza Ombrello non include i cosiddetti Piccoli Diritti Musicali (cioè le colonne sonore delle opere cinematografiche) in quanto i relativi diritti sono gestiti direttamente dalla SIAE, alla quale la parrocchia deve rivolgersi prima di procedere alla proiezione dell'opera cinematografica.

Questo doppio regime impone, pertanto, alla parrocchia di chiedere alla SIAE<sup>8</sup> – di volta in volta – l'autorizzazione per *«eseguire in pubblico – mediante proiezione di opere cinematografiche – le composizioni musicali e le parole che lo accompagnano, inserite nelle colonne sonore delle opere stesse»<sup>9</sup>*. Ad oggi il compenso dovuto alla SIAE per i Piccoli Diritti Musicali è determinato secondo due fasce:

- per sale con capienza inferiore a 100 posti, euro 23,45 per ogni rappresentazione,
- per sale con capienza superiore a 100 posti, euro 35,22 per ogni rappresentazione.

Oggettivamente questa situazione è ancora imperfetta, in quanto il sistema e le norme non consentono per ora di riunire in un'unica richiesta e procedura l'autorizzazione per la proiezione dell'opera cinematografica e

---

<sup>6</sup> Per maggiori informazioni si veda il sito <http://www.mplc.it/page/umbrella-license-andreg.it>.

<sup>7</sup> Estratto del comunicato presente alla pagina [www.saledellacomunita.it](http://www.saledellacomunita.it).

<sup>8</sup> Per pagare i Piccoli Diritti Musicali relativi alle colonne sonore delle opere cinematografiche occorre compilare il modello 116/C presso le sedi territoriali della SIAE.

<sup>9</sup> Estratto delle condizioni pubblicate in calce al modello 116/C.

quella per l'esecuzione in pubblico delle colonne sonore e delle parole che l'accompagnano; tuttavia senza la Licenza Ombrello sarebbe assai più difficile... ed oneroso acquisire dalle società di distribuzione l'autorizzazione per la proiezione gratuita delle opere protette.

Da ultimo due importanti precisazioni.

Anzitutto occorre ricordare che l'obbligo di acquisizione dei cosiddetti Piccoli Diritti Musicali relativi alle opere cinematografiche deve essere adempiuto in modo ordinario (come detto con il modello 116/C) in quanto tali diritti non rientrano tra quelli oggetto della Convenzione CEI-SIAE del 1998<sup>10</sup>.

Per quanto riguarda, invece, le parrocchie che possono proiettare liberamente le opere cinematografiche offerte dalla MPLC occorre che vi sia identità tra la parrocchia che ha sottoscritto al Licenza Ombrello e quella che risulta essere l'organizzatrice della proiezione<sup>11</sup>. Deve dunque essere prestata particolare attenzione alle parrocchie costituite in comunità pastorale o in unità pastorale in quanto tali forme di unione non implicano l'estinzione delle parrocchie che ne fanno parte.

#### 4. LA CONVENZIONE MPLC – ACEC

L'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC) ha concluso una convenzione per favorire l'uso della Licenza Ombrello da parte delle parrocchie e degli enti *non profit* che operano in strutture parrocchiali<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Si tenga presente che il compenso dovuto alla SIAE in forza della Convenzione CEI-SIAE è maggiore rispetto al "compenso separato" previsto in via ordinaria per i Piccoli Diritti Musicali; infatti la Convenzione prevede un compenso minimo pari ad euro 79,50 (Tariffe 2015, ex art. 6).

<sup>11</sup> Si tenga presente che la parrocchia che ha aderito alla Licenza Ombrello può proiettare le opere cinematografiche sia all'interno delle proprie strutture, sia negli ambienti di proprietà di terzi ove realizza proprie attività.

È il caso, ad esempio, del *gest* estivo promosso per tutti i bambini della comunità pastorale da una sola parrocchia (quella che è titolare della Licenza Ombrello) utilizzando gli ambienti di oratorio di tutte le parrocchie della comunità: in questa ipotesi non è necessario che tutte le parrocchie aderiscano alla proposta della Licenza Ombrello per poter proiettare le opere cinematografiche per i bambini che partecipano alle attività estive nei diversi oratori. Qualora, invece, l'attività di *gest* sia formalmente organizzata da ciascuna parrocchia della comunità pastorale, tutte devono avere sottoscritto la Licenza Ombrello, avvalendosi delle eventuali riduzioni tariffarie previste da MPLC-ACEC.

<sup>12</sup> La richiesta di adesione alla Licenza Ombrello deve essere sottoscritta dal parroco quando l'ente richiedente è la parrocchia; quando invece è un'associazione di diritto privato, pur se inserita nel contesto parrocchiale, deve essere sottoscritta solo da colui che a norma di statuto è il legale rappresentante. È evidente che occorre poi essere coerenti: se la Licenza Ombrello ha come titolare un'associazione non potrà essere utilizzata per le proiezioni che dal punto di vista giuridico non pos-

In forza di tale convenzione sono state fissate due tariffe annuali che consentono la proiezione illimitata in ambienti parrocchiali di tutti i titoli gestiti da MPLC:

- euro 366 (iva compresa) per le parrocchie con popolazione non superiore a 3000 abitanti;
- euro 549 (iva compresa) per le parrocchie con popolazione superiore a 3000 abitanti.

La Licenza Ombrello assicura la liceità della proiezione realizzata dalla parrocchia che l'ha sottoscritta a condizione che:

- l'opera cinematografica sia compresa nell'elenco di quelle gestite da MPLC,
- non sia chiesto alcun pagamento a chi partecipa alla proiezione,
- non sia data pubblicità alla proiezione utilizzando i media diretti al grande pubblico<sup>13</sup>;

di contro, tale licenza consente di utilizzare i supporti video comunemente diffusi, quali DVD, WHS, Blu ray, file<sup>14</sup>, che per regola generale sarebbero utilizzabili solo in ambito domestico e/o personale.

All'indirizzo [www.saledellacomunita.it](http://www.saledellacomunita.it) è possibile accedere al *format* della domanda che la parrocchia dovrà inviare per ricevere il contratto di adesione avente ad oggetto la Licenza Ombrello.

## 5. LA LICENZA OMBRELLO E I DIRITTI CONNESSI RISCOSSI DALLA SCF

Se per la proiezione di opere cinematografiche si utilizzano i supporti più diffusi (DVD, files, memorie esterne) è necessario – ai sensi degli articoli 72–73**bis**, legge n. 633/1941 – provvedere anche al pagamento dei cosiddetti “diritti connessi” riscossi dalla SCF per conto degli artisti e dei produttori dei fonogrammi. A tal proposito può essere opportuno<sup>15</sup> aderire alla pro-

---

sono che essere riconducibili alla parrocchia. La coerenza deve poi essere mantenuta anche in riferimento ai “diritti connessi” riscossi dalla SCF.

<sup>13</sup> La *ratio* del divieto è chiara: la pubblicità della proiezione deve rimanere contenuta, sia come ambito, sia come strumenti utilizzati al contesto parrocchiale. È, quindi, lecito l'uso delle *newsletter* e delle locandine all'interno degli ambienti parrocchiali (tali sono le bacheche che sono visibili solo dopo essere entrati all'interno delle strutture parrocchiali). Non è consentito l'uso di siti *web*, passaggi pubblicitari in radio e televisione (ancorchè locali), giornali, volantini, comunicati stampa.

<sup>14</sup> Occorre rammentare che è sempre vietata la copia “abusiva” delle opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Pertanto per proiettare le opere autorizzate in forza della Licenza Ombrello occorre utilizzare solo i supporti video lecitamente in commercio e riconoscibili per la presenza del cosiddetto “bollino SIAE”.

<sup>15</sup> L'esistenza della Convenzione SCF-CEI non impedisce alla parrocchia di chiedere alla SCF di liquidare di volta in volta l'uso di un fonogramma, in quanto ciò è permesso dall'art. 73-*bis* della L. n. 633/1941.



posta di abbonamento annuale/triennale oggetto dell'apposita Convenzione sottoscritta dalla CEI e dalla SCF<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Occorre precisare che la Convenzione CEI-SCF estende i suoi benefici anche alla musica d'ambiente; dunque l'adesione alla proposta elaborata dalla SCF per le parrocchie italiane permette non solo di proiettare le opere cinematografiche, ma anche di trasmettere la musica d'ambiente.

## SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER LA TRASMISSIONE DI MUSICA E LA VISIONE DI FILM E CANALI TELEVISIVI IN PARROCCHIA

Di seguito si riassumono gli adempimenti cui è tenuta la parrocchia che decide di trasmettere musica (anche dal vivo) e programma televisivi, nonché di proiettare film e video.

### **1. IL DIRITTO D'AUTORE (DI NORMA RISCOSSO DA SIAE)**

Per poter utilizzare opere protette, siano esse musicali, cinematografiche o teatrali, occorre acquisire il consenso dell'autore pagando i relativi diritti.

Di norma a tali adempimenti si provvede attraverso la SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori), ma in alcuni casi – come per le opere cinematografiche ed esclusi i diritti sulle colonne sonore – gli autori affidano il compito di incassare i compensi alle società distributrici.

Il diritto non è dovuto soltanto se l'esecuzione avviene «*entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purchè non effettuata a scopo di lucro*» (art. 15, c. 2).

Poiché la parrocchia non rientra in alcuna di queste fattispecie (fatto salvo il caso di utilizzo all'interno di una scuola parrocchiale) è sempre tenuta al pagamento dei diritti quando l'esecuzione avviene:

- all'interno di attività commerciali (per es. musica d'ambiente nel bar, spettacoli teatrali e musicali a pagamento),
- in occasione di attività e manifestazioni gratuite (per es. oratorio estivo, *grest*, festa patronale, giornate di sensibilizzazione, musica d'ambiente al di fuori delle attività commerciali e spettacoli teatrali e musicali con ingresso gratuito).

a) Per la trasmissione delle *opere musicali*, e per il pagamento dei relativi diritti, sono previste due modalità:

1. con abbonamento (annuale o periodico) limitatamente alla “musica d'ambiente”, cioè quando le opere musicali sono trasmesse come

“sottofondo” di altre iniziative o attività (per es. la musica negli ambienti del bar dell’oratorio o trasmessa all’aperto durante feste e manifestazioni o pranzi). Il diritto deve essere assolto anche se l’attività principale è gratuita, e la misura del compenso è determinata dal numero e dal tipo di strumenti utilizzati, nonché dal numero dei residenti in parrocchia (cf art. 3 della Convenzione CEI-SIAE);

2. pagando il diritto in relazione ad una o più manifestazioni musicali (per es. uno spettacolo teatrale, un concerto musicale, una giornata di festa popolare); in questi casi la parrocchia deve previamente contattare l’ufficio SIAE competente per territorio che determinerà il diritto dovuto in relazione alle opere musicali utilizzate e alla circostanza che la rappresentazione avvenga gratuitamente o a pagamento.

La SIAE e la CEI hanno concluso una Convenzione al fine di agevolare il pagamento di questi diritti (le Tariffe sono adeguate di anno in anno).

- b) Per la proiezione delle *opere cinematografiche*, e per il pagamento dei relativi diritti, sono previste due modalità:

1. aderendo alla Licenza Ombrello (di cui si è trattato nell’articolo precedente) nei soli casi in cui la proiezione avviene gratuitamente e senza fine di lucro; per la proiezione delle opere per le quali ci si avvale della Licenza Ombrello si possono utilizzare i supporti acquisiti attraverso i comuni canali commerciali;
2. contattando le società che distribuiscono le opere cinematografiche, sia quando la proiezione è gratuita, sia quando è a pagamento (in questo caso si tratta di un’iniziativa che ha rilevanza fiscale). Queste proiezioni devono utilizzare i supporti forniti dalle società distributrici e non possono, quindi, utilizzare né i supporti acquistati attraverso i normali canali commerciali (compreso internet) né, tantomeno, quelli “pirata”.

Per le parrocchie non è mai possibile godere dell’agevolazione riconosciuta dall’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004 ai circoli di cultura cinematografica, che possono utilizzare i normali supporti in commercio per proiettare le opere, in quanto non hanno la natura di enti associativi.

- c) Per la rappresentazione delle *opere teatrali* (siano gratuite o a pagamento) e delle colonne sonore che le accompagnano, e per il pagamento del relativo diritto d’autore, occorre riferirsi sempre e solo alla SIAE. Si tenga presente che per alcune opere teatrali gli autori non consentono la rappresentazione se non in casi ben precisi.

## 2. I “DIRITTI CONNESSI” RISCOSSI DA SCF

I “diritti connessi”, disciplinati dagli articoli 72-73bis della L.d.A. n. 633/1941, sono quelli riconosciuti al «*produttore di fonogrammi nonché agli*

*artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi» (art. 73, c. 1).*

Per fonogramma si intende la fissazione di una esecuzione musicale pubblicata su qualunque supporto che ne permetta la riproduzione, quali, ad esempio, cd, dvd, audiocassette, ipad, supporti di file mp3.

Il *diritto connesso* non si sostituisce (né è assorbito) ma si affianca a quanto dovuto alla SIAE a beneficio degli autori delle composizioni musicali; non è dovuto quando vi è la sola esecuzione di musica dal vivo.

I diritti connessi sono dovuti non solo quando l'uso dei fonogrammi avviene all'interno di un'attività svolta con finalità di lucro (a pagamento) ma anche quando questa finalità è assente (come nelle iniziative gratuite) in quanto l'obbligo di pagamento dipende solo dal mero utilizzo "pubblico", come definito dall'articolo 15 della legge 633/1941.

I *diritti connessi* sono riscossi dalla Società Consorzio Fonografici (SCF) che, a partire dal 2013, svolge tale funzione anche per conto dei produttori associati ad AFI.

La SIAE, come dallo stesso ente precisato con comunicazione del 25 maggio 2012, non è titolata all'incasso del compenso dovuto per i diritti connessi ai produttori ed artisti da parte degli enti ecclesiastici.

La disciplina della riscossione dei diritti connessi distingue l'ipotesi di utilizzo in ambito di attività commerciali o a scopo di lucro (per es. spettacolo teatrale o musicale con ingresso a pagamento) dall'ipotesi di utilizzo per attività gratuite (oratorio estivo, spettacoli gratuiti, feste patronali, ecc.).

1. In caso di attività gratuite, le parrocchie che intendano utilizzare apparecchi televisivi, cd, dvd, audiocassette, mp3 o qualunque altro mezzo tecnologico che possa trasmettere musica realizzata da uno dei produttori aderenti a SCF, possono provvedere al pagamento dei diritti connessi aderendo alla proposta di "Abbonamento annuale/triennale" in forza di una *Convenzione* sottoscritta dalla SCF e dalla CEI (le Tariffe sono adeguate di anno in anno). Questo abbonamento copre tutte le forme di utilizzo del repertorio musicale (inclusa la duplicazione di file musicali) nell'ambito delle attività della parrocchia, compreso il bar di pertinenza dell'oratorio, con la sola esclusione delle attività caratterizzate da scopo di lucro.

In alternativa, perché così è previsto dall'articolo 73-bis, la parrocchia può chiedere alla SCF di determinare l'importo del diritto connesso in occasione di ciascun singolo utilizzo (per es. per la singola festa in oratorio o per il singolo spettacolo musicale gratuito).

2. Qualora, invece, l'attività sia a pagamento (per es. spettacoli con ingresso a pagamento), le parrocchie che intendano utilizzare apparecchi televisivi, cd, dvd, audiocassette, mp3 o qualunque altro mezzo tecnologico che possa trasmettere musica realizzata da uno dei produttori aderenti a SCF devono contattare preventivamente SCF per munirsi di specifica licenza.

### **3. I CANONI COMMERCIALI TELEVISIVI (RAI, SKY, MEDIASET)**

Nell'ipotesi in cui la parrocchia intenda trasmettere eventi sportivi, oltre ai diritti dovuti alla SIAE e ai diritti dovuti alla SCF, deve provvedere anche al pagamento del canone (RAI) o dell'abbonamento (Sky e Mediaset).

Si tenga presente che essendo trasmissioni in contesto pubblico (e non in ambienti familiari) occorre far riferimento agli abbonamenti commerciali (per la RAI sono gli abbonamenti speciali della categoria E); per questo motivo non è possibile utilizzare l'abbonamento del parroco o di altra persona fisica per trasmettere eventi sportivi in parrocchia (si tenga presente che durante la proiezione dell'evento appare un piccolo simbolo sul video se è stato sottoscritto un abbonamento di tipo commerciale).

Le informazioni circa le condizioni dell'abbonamento e gli importi dovuti sono pubblicati sui portali di ciascun canale televisivo.

### **4. CONSIDERAZIONI FINALI**

In considerazione degli oneri economici richiesti alla parrocchia per l'uso di apparecchi radio televisivi in oratorio o all'interno dei bar parrocchiali, si suggerisce pertanto di valutare con attenzione l'effettiva utilità e la sostenibilità economica della scelta.

## CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 ed entrato in vigore il giorno successivo, è stato emanato in attuazione della legge delega del 10 dicembre 2014, n. 183 recante «*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (c.d. Jobs Act)*».

### 1. TUTELA OBBLIGATORIA

La novità sostanziale riguarda la previsione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, la cui caratteristica saliente è quella di apprestare una tutela obbligatoria certa al lavoratore ingiustamente licenziato, mediante il riconoscimento di una indennità, il cui effettivo ammontare è parametrato all'anzianità di servizio. Detto in altri termini, a fronte di un licenziamento ingiustamente intimato al lavoratore, poiché non sorretto né da una giusta causa né da un giustificato motivo (sia esso oggettivo piuttosto che soggettivo), è prevista la condanna del datore di lavoro alla corresponsione di una indennità predeterminata dalla legge, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio prestato, con un ammontare minimo di 4 mensilità ed un massimo di 24 mensilità (art. 3, c. 1, D.Lgs. 23/2015).

### 2. TUTELA REALE

Nel contempo, la nuova normativa riduce drasticamente l'area di applicazione della tutela reale, consistente, come noto, nella reintegrazione nel posto di lavoro, confinandola nel ristretto perimetro delle fattispecie più

eclatanti, senz'altro meno ricorrenti, di licenziamento illegittimo.

L'articolo 2 del decreto, infatti, prevede che la tutela reale possa essere somministrata solo nelle ipotesi tassative di:

- licenziamento nullo poiché discriminatorio (ex L. 108/1990, quando il recesso datoriale è motivato da ragioni di credo politico, fede religiosa, questioni razziali, lingua, sesso, handicap, età, orientamento sessuale o convinzioni personali del lavoratore) ovvero illecitamente intimato, nei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. perché intimato durante il periodo di gravidanza o in concomitanza col matrimonio del lavoratore);
- licenziamento riguardo al quale il giudice accerti il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- licenziamento orale, come tale inefficace.

Ricorrendo queste particolari fattispecie, pertanto, il lavoratore potrà aspirare alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre ad avere comunque diritto ad una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per il periodo che va dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a 5 mensilità (oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali), dedotto quanto eventualmente percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative (con possibilità, per il lavoratore, in alternativa alla reintegrazione, di optare per l'estinzione del rapporto di lavoro, a fronte della corresponsione di una ulteriore indennità, pari a 15 mensilità, non soggetta a contribuzione previdenziale).

La tutela reale, inoltre, può essere utilmente invocata anche nelle ipotesi di licenziamenti per *giusta causa*, ossia una causa che non consenta la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto lavorativo, riferita a casistiche particolarmente gravi, tali da far venire meno il necessario rapporto di fiducia tra lo stesso datore ed il lavoratore (ad es. l'assenza ingiustificata del dipendente oltre i termini previsti dal contratto, i furti e/o danneggiamenti di beni aziendali, gli episodi di violenza e/o minacce nei confronti del datore di lavoro, di superiori o colleghi, i reati commessi nell'esercizio delle mansioni cui il lavoratore è adibito, ovvero anche al di fuori delle stesse, ma di consistenza tale da minare il rapporto di fiducia tra le parti) ovvero intimati per *giustificato motivo soggettivo*, cioè fattispecie disciplinari che riguardano presunte inadempienze e/o fatti imputabili al lavoratore, qualora venga dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale addebitato al lavoratore, esclusa, tuttavia, qualsiasi valutazione in merito all'eventuale sproporzione tra il fatto contestato ed il provvedimento assunto dal datore di lavoro (ad es., il lavoratore viene licenziato perché accusato di essersi presentato ubriaco sul posto di lavoro, ma viene fornita prova che lo stato di ubriachezza non è mai sussistito).

Verificata l'insussistenza del fatto, il lavoratore ottiene la reintegrazione, nonché un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di ri-

ferimento per il calcolo del TFR per il periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello della effettiva reintegrazione, oltre contributi previdenziali, sempre dedotto quanto lo stesso lavoratore abbia eventualmente percepito nel periodo di estromissione, comunque entro il limite massimo di 12 mensilità, sempre con salvezza del diritto di optare per la risoluzione del rapporto, a fronte della corresponsione di ulteriori 15 mensilità, così come previsto per le ipotesi di licenziamento nullo o inefficace.

Al di fuori di questi casi particolari, come noto abbastanza infrequenti, la tutela reale non può più essere invocata per il lavoratore assunto con la nuova tipologia contrattuale, potendo egli aspirare unicamente alla tutela obbligatoria, cioè l'ottenimento di una indennità risarcitoria, fermo restando l'effetto estintivo del licenziamento intimato.

Si segnala, inoltre, che per quanto concerne i licenziamenti caratterizzati da vizi formali e procedurali (intimati senza indicazione della motivazione, ovvero in violazione della procedura di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970), il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità pari ad 1 mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità, con un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 12 mensilità, ferma l'estinzione del rapporto a decorrere dalla data del recesso datoriale, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele previste per i licenziamenti nulli, inefficaci o intimati in assenza di giusta causa e giustificato motivo.

### **3. CAMPO DI APPLICAZIONE**

La nuova normativa, sommariamente, vale unicamente nei confronti dei datori di lavoro che presentino i requisiti dimensionali previsti dall'articolo 18, ottavo e nono comma, della Legge 300/1970, cioè coloro che abbiano alle proprie dipendenze in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento, più di quindici lavoratori, ovvero più di quindici lavoratori nell'ambito dello stesso comune, anche se in ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non viene raggiunto tale limite, ovvero, in ogni caso, più di sessanta dipendenti.

### **4. ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA**

Una ulteriore importante novità riguarda le organizzazioni di tendenza, che in base alla vecchia normativa erano esentate dall'applicazione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori e pertanto sostanzialmente immuni dalla «*tutela reale*» apprestata al lavoratore in caso di ingiusto licenziamento: il decreto in esame, all'articolo 9, prevede che «*ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sin-*



*dacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto». Ne deriva che, d'ora in avanti, tali organizzazioni (fra le quali possono essere annoverati gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) saranno soggette alle sanzioni previste per il licenziamento illegittimo (compresa la reintegrazione del lavoratore, nei casi illustrati), rilevando unicamente i requisiti dimensionali previsti dal medesimo articolo 9, per l'individuazione delle tutele effettivamente applicabili.*

In sostanza, quindi, la nuova disciplina dei licenziamenti delineata dal c.d. *Jobs Act* rende operativa la tutela reale anche nei confronti delle organizzazioni di tendenza per i casi di licenziamento intimato in assenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, sempre ove sia stata accertata l'insussistenza del fatto materiale addebitato al lavoratore (oltre che nelle fattispecie in cui la stessa tutela era già legittimamente invocabile dal lavoratore sotto l'impero della vecchia normativa, per licenziamenti discriminatori o intimati nonostante espressi divieti di legge), ferma restando l'applicabilità della tutela risarcitoria nelle altre ipotesi di recesso illegittimo.

## **5. REVOCA, LICENZIAMENTO E PROCEDURA DI CONCILIAZIONE**

Ancora, interessanti novità sono previste in tema di revoca del licenziamento e offerta di conciliazione: al datore di lavoro è data la facoltà di revocare il licenziamento, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'impugnazione del medesimo, con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve intendersi ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.

Inoltre, l'articolo 6 introduce una procedura di conciliazione in base alla quale il datore può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.

Se l'offerta viene accettata, il rapporto di lavoro si considera estinto dalla data del licenziamento, con rinuncia all'impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.

Si ricorda, infine, che le disposizioni del decreto in parola trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, cioè dal 7 marzo 2015. Ne deriva, pertanto, che i lavoratori assunti anteriormente a tale data continueranno ad essere sottoposti alla vecchia normativa.

## I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Il contratto di solidarietà è stato introdotto dalla legge n. 863/1984 e più volte il Legislatore è intervenuto per cercare di renderlo uno strumento “appetibile” per le aziende.

Il Legislatore dell’epoca voleva realizzare forme di solidarietà tra i lavoratori mediante riduzioni dell’orario lavorativo, parzialmente o totalmente a loro carico, secondo uno *slogan* dell’epoca “lavorare meno, lavorare tutti”.

A tale fine l’azienda e le rappresentanze sindacali avevano (e hanno) a disposizione due tipi di contratti di solidarietà: il contratto c.d. “difensivo” e quello c.d. “espansivo”. Le due fattispecie contrattuali presentano notevoli differenze, sia per le finalità perseguite, sia per gli effetti sul piano contributivo-previdenziale.

### 1. IL CONTRATTO “DIFENSIVO”

Il contratto di solidarietà difensivo è stato pensato per affrontare situazioni di crisi aziendale. Infatti, con tale contratto azienda e sindacato si impegnano a mantenere l’occupazione, evitando quindi la riduzione di personale, mediante una temporanea diminuzione dell’orario di lavoro e un suo più razionale impiego.

Il contratto di solidarietà difensivo deve essere stipulato dall’impresa mediante un contratto collettivo aziendale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015, ovvero dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale o dalle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) o da quella sindacale unitaria (Rsu).

I contratti di solidarietà difensivi sono di due tipi: il tipo “A” e il tipo “B”.

#### 1.1 Il contratto difensivo tipo “A”

Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà di tipo “A” tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS,

comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Possono beneficiare di tale tipo di contratto tutti i dipendenti ad esclusione dei dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni, lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali. Per quanto riguarda i lavoratori *part-time*, gli stessi sono ammessi solo nel caso in cui l'azienda dimostri il carattere strutturale del *part-time* nella preesistente organizzazione del lavoro.

La stipula di un contratto di solidarietà difensivo di tipo "A" comporta per i lavoratori la concessione del trattamento di parziale integrazione salariale per compensare la parte di retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, con piena copertura di contributi figurativi ai fini pensionistici e per i datori di lavoro garantisce una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali. La norma generale prevede, infatti, per le ore di riduzione di orario, un'integrazione pari al 60% della retribuzione persa. Nel 2009 e 2010 tale integrazione è stata aumentata fino all'80% proprio per incentivare le aziende alla stipula di tali contratti e per scontentare meno i lavoratori che ne risultavano coinvolti. Per il 2015 l'integrazione salariale è pari al 70%.

Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi collettivi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Con il decreto legislativo 148/2015 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro*), attuativo del *Jobs Act*, inoltre, sono state introdotte delle modifiche anche relativamente alla durata di tali tipi di contratti. Infatti ora il contratto di solidarietà di tipo "A" ha una durata di 24 mesi ma può essere prolungato sino a 36 mesi anche continuativi, in quanto il periodo dei primi 24 mesi viene conteggiato, ai fini del raggiungimento del tetto dei 36 mesi, solo per metà: ad esempio, un periodo di 24 mesi varrà 12 mesi, un periodo di 20 mesi varrà 10 e così via; oltre i 24 mesi la durata dei contratti di solidarietà sarà computata per intero.

Il decreto attuativo fissa inoltre al 60% il limite massimo di riduzione media dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, mentre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto è stipulato.

## 1.2 Contratto difensivo tipo “B”

Con la legge 236/1993, articolo 5, commi 5 e 8, sono stati introdotti i contratti c.d. di tipo “B”, estendendo l’istituto dei contratti di solidarietà anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione e, nel tempo, anche alle aziende con meno di 15 dipendenti. La legge prevede per il lavoratore, al quale viene ridotto l’orario di lavoro, un contributo pari al 25% della retribuzione persa. Il contributo è corrisposto in uguale misura anche all’azienda. Tale contratto di solidarietà non può superare i 24 mesi e il contributo erogato ai lavoratori non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, né vengono versati, per le ore interessate alla riduzione, i contributi assistenziali e previdenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento.

Questo tipo di contratto di solidarietà, è stato finanziato ogni anno con risorse tratte dal Fondo per l’occupazione ma tuttavia, negli ultimi anni, a causa degli scarsi finanziamenti stanziati, è stato poco utilizzato e le aziende hanno preferito fare ricorso ad altri strumenti per affrontare la crisi.

Nel 2015, con legge 17 luglio 2015, n. 109 che ha convertito il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, sono stati rifinanziati, per un importo pari ad euro 140 milioni, i contratti di solidarietà di tipo “B”.

Tuttavia, tali risorse devono essere destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell’anno 2014. Successivamente, entro la capienza dei fondi che risulteranno disponibili, verranno esaminate le domande presentate nell’anno 2015.

A tale proposito, si segnala che la legge di stabilità 2016 ha disposto che i contratti di solidarietà difensivi di tipo “B”, se stipulati prima del 15 ottobre 2015, hanno copertura per tutta la durata prevista nel contratto, mentre negli altri casi fino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo della copertura stanziata di 60 milioni di euro per il 2016 (una volta esauriti i 140 milioni di euro di cui sopra).

In ogni caso, sempre il decreto legislativo n. 148/2015, ha disposto l’abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà di tipo “B” che potranno dunque essere stipulati solo entro il 30 giugno 2016.

Con tali strumenti (contratti di solidarietà di tipo “A” e “B”), dunque, le esigenze di ridimensionamento del personale sono soddisfatte non attraverso licenziamenti collettivi, plurimi o sospensioni a zero ore di un corrispondente numero di lavoratori, ma riducendo l’orario di lavoro a un numero più ampio di lavoratori (da qui il termine “solidarietà”), in modo da far coincidere il numero delle ore oggetto di riduzione con quelle che sarebbero state prestate dal personale eccedente.

Il vantaggio del contratto di solidarietà, che tende a minimizzare l’impatto sociale dell’intervento aziendale sul personale, riducendo il sacrificio

economico e distribuendolo su una platea più vasta di lavoratori, ne costituisce però al tempo stesso il suo limite. Infatti, tale strumento non è concretamente applicabile dalle aziende in tutte le situazioni di eccedenze di personale, specialmente nei casi di esuberi connotati da elementi di forte disomogeneità o in presenza di mansioni non fungibili. È anche vero che il contratto di solidarietà non deve necessariamente riguardare il personale di tutta l'azienda ma può anche colpire uno specifico settore.

## 2. IL CONTRATTO “ESPANSIVO”

Il contratto di solidarietà espansivo, invece, è finalizzato ad incrementare l'organico dell'azienda con assunzioni a tempo indeterminato mediante una diminuzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione proporzionale e secca della retribuzione del personale già in forza nell'azienda e con concessione di agevolazioni contributive.

L'esperienza maturata sino ad oggi ha rivelato una utilizzazione complessivamente limitata del contratto di solidarietà espansivo.

Infatti, mentre c'è una certa tenuta della solidarietà interna tra i lavoratori occupati (se non altro accettata in quanto frutto di accordo sindacale), si deve invece registrare un fallimento per la solidarietà esterna tra lavoratori occupati e non (problema purtroppo che si sta registrando anche con la c.d. “staffetta generazionale” tra personale *senior* e *junior* nelle regioni dove viene attualmente sperimentata).

Il decreto attuativo del *Jobs Act* 148/2015 ha cercato di dare nuovo impulso anche a tale tipologia di contratto di solidarietà.

L'articolo 41 del citato decreto legislativo stabilisce che nei primi dodici mesi dall'assunzione, al datore di lavoro viene riconosciuto un contributo, a carico dell'Inps, pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal CCNL. Nei due anni successivi il contributo cala rispettivamente al 10% e al 5%. Se le assunzioni avvengono nel mezzogiorno, il contributo è pari al 30% della retribuzione. Per giovani fino a 29 anni, nei primi 36 mesi il datore di lavoro otterrà un contributivo/incentivo del 10%. Sono esclusi dal beneficio quei datori di lavoro che nei dodici mesi precedenti hanno proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni temporanee dal lavoro. Le direzioni territoriali del lavoro, attraverso i propri organi di vigilanza, verificano la corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.

Quanto alla riduzione contributiva, la stessa, sia per i contratti di solidarietà difensivi (di tipo “A”) che per quelli espansivi è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Tuttavia, il decreto interministeriale dell'economia e del lavoro n. 17981/2015 ha stabilito che hanno diritto allo sgravio contributivo (nella misura appunto fissata al 35%) solo le imprese che al 15 settembre 2015 ab-

biano in corso o stipulino i suddetti contratti di solidarietà e che dimostrano, mediante documentazione da allegare all'istanza volta ad ottenere la riduzione contributiva, di aver adottato misure volte a realizzare un incremento della produttività o un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo, in misura analoga a quella dell'agevolazione fiscale (quindi, del 35%).

Tale sgravio non potrà superare il limite massimo di ventiquattro mesi relativo all'unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà. L'auspicio è che con queste misure di sostegno entrambe le tipologie di contratto di solidarietà, difensivo ed espansivo, trovino nuovo slancio e vengano utilizzate per dare sostegno concreto non solo ai lavoratori ma anche alle imprese, aiutandole a vincere la sfida della ripresa e del superamento della crisi economica.

## **L'AIUTO DELLE PARROCCHIE AI MIGRANTI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO: NOTA INFORMATIVA**

L'attività caritativa svolta da parrocchie ed enti religiosi – e più in generale da chiunque – a favore di migranti in condizione di soggiorno irregolare<sup>1</sup> trova la sua legittimazione giuridica principale nel disposto dell'articolo 12, comma 2, Testo Unico Immigrazione (TUI)<sup>2</sup> che, stabilendo le disposizioni di contrasto all'immigrazione clandestina, recita «2. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato*» di fatto escludendo che si possa essere puniti per aver svolto un'attività caritatevole a favore di una persona irregolarmente presente in Italia, o partendo da un'altra prospettiva, legittimando l'aiuto prestato a favore di chiunque a prescindere dalla regolarità o meno del titolo di soggiorno.

L'esclusione di responsabilità penali a carico dei volontari/operatori parrocchiali viene ribadito anche dal successivo comma 5 del medesimo articolo 12 che recita «5. *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà*». In questo caso l'elemento su cui si sofferma il legislatore è l'assenza di qualsiasi finalità volta a trarre un ingiusto profitto dallo stato di bisogno in cui versano i migranti che beneficiano del-

---

<sup>1</sup> Si intendono i migranti presenti in Italia privi di un titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo.

<sup>2</sup> D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* (S.O. n. 139 alla G.U. 18.8.1998, n. 191) e successive modificazioni.

l'aiuto; intenzione peraltro assolutamente incompatibile con la finalità caritativa che muove l'agire dei volontari/operatori parrocchiali.

Alla luce di quanto esposto finora si può pertanto affermare che in generale sono da escludersi responsabilità penali derivanti da opere di carità prestate a favore di migranti.

Le disposizioni sono pienamente applicabili a tutte le forme di carità che le parrocchie o gli enti religiosi possono offrire ai migranti, quali, a titolo esemplificativo, l'ascolto, l'orientamento, i corsi di lingua, la somministrazione di pasti, la fornitura di capi di abbigliamento, l'accoglienza notturna, eccetera.

Affermato questo occorre però sottolineare che le singole attività possono essere soggette a regolamentazioni specifiche che, qualora inosservate possono essere fonte di responsabilità civili e/o penali sulla base di normative specifiche; ci si riferisce ad esempio all'assistenza sanitaria in strutture prive delle relative autorizzazioni o da parte di personale privo dei prescritti titoli autorizzativi, alla somministrazione di pasti in locali non idonei o all'accoglienza/ospitalità notturna.

In quest'ultimo caso la normativa prevede in via generale che *«Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza»*<sup>3</sup>.

Con la sola eccezione dei datori di lavoro che offrano soluzioni abitative per i propri dipendenti<sup>4</sup>, dalla disposizione discende l'obbligo per tutti coloro che mettono a disposizione un alloggio ad un migrante (a prescindere dalla regolarità del soggiorno) di darne comunicazione alle autorità, quindi, anche le realtà caritative che offrono accoglienza notturna sono soggette a questo obbligo di comunicazione pena incorrere nella sanzione prevista in caso di omissione, il pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro<sup>5</sup>.

Un'annotazione a parte merita il tema dell'assistenza sanitaria ai migranti, se infatti negli anni vi è stato un inasprimento delle misure di contrasto all'immigrazione irregolare anche attraverso strumenti giuridici che han-

---

<sup>3</sup> D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, art. 7, c. 1.

<sup>4</sup> L'art. 9, c. 10-bis, L. 9.8.2013, n. 99, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti* (G.U. 22.8.2013, n. 196), prevede che *«Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»*.

<sup>5</sup> Cf D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, art. 7, c. 2-bis.



no sollevato ampi dibattiti nell'opinione pubblica<sup>6</sup>, l'assistenza sanitaria – insieme al diritto all'istruzione dei minori – ha superato indenne l'impatto di queste politiche restrittive.

Oggi infatti continua a prevalere il principio costituzionale di tutela della vita<sup>7</sup> alle esigenze di contrasto delle migrazioni irregolari, pertanto, nonostante durante i lavori per la legge 94/2009 vi sia stato un tentativo di modifica in senso restrittivo ipotizzando nei fatti un "obbligo di denuncia" in capo al personale sanitario, non è stato emendato il comma 3 dell'articolo 35 Testo Unico Immigrazione in cui si afferma che «*Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, [...]; b) la tutela della salute del minore [...]; c) le vaccinazioni [...]; d) [...]; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive [...]*».

Oggi quindi è ancora riconosciuto l'accesso ai migranti in condizione di soggiorno irregolare alle cure "essenziali" e/o "urgenti" erogate dalle strutture sanitarie pubbliche, la tutela della maternità e la partecipazione ai programmi di medicina preventiva; accesso che non deve in alcun modo comportare forme di segnalazione della condizione di irregolarità dell'assistito all'autorità di pubblica sicurezza come sancito con chiarezza dal successivo comma 5 del medesimo articolo 35 TUI che statuisce «*L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano*».

In questo contesto si inseriscono le attività dei numerosi ambulatori legati al terzo settore (diversi dei quali di ispirazione religiosa) che integrano l'attività delle strutture pubbliche nelle aree che la normativa esclude dalla tutela quale, ad esempio, la medicina di base. L'esclusione di obblighi legislativi di segnalazione della "sola" condizione di irregolarità comporta anche per queste strutture che la condizione di irregolarità dei pazienti che si rivolgono a loro sia assolutamente irrilevante sempreché, come descritto all'inizio di questo contributo, l'assistenza sia prestata gratuitamente ed esclusivamente per una finalità umanitaria – oltreché nel rispetto delle normative di settore e autorizzative allo svolgimento dell'attività in generale.

---

<sup>6</sup> Si pensi ad es. al dibattito conseguente alla modifica, con la L. 94/2009, dell'art. 6, c. 2, Testo Unico Immigrazione e alla conseguente introduzione dell'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno per il compimento degli atti di stato civile.

<sup>7</sup> L'art. 32 della Costituzione recita «*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti*».

## VITA QUOTIDIANA DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Il presente intervento si propone di fornire un inquadramento generale delle regole organizzative degli enti di tipo associativo e di fornire degli strumenti per una “lettura ragionata” di alcune parti dello statuto, da intendersi non come una mera formalità o adempimento burocratico, bensì come un utile strumento per la gestione dei processi organizzativi e decisionali, spesso foriero di soluzioni e risposte utili ai frequenti quesiti che, chi gestisce questi enti, spesso si pone. Tuttavia, l'utilità dello strumento dipende in buona misura dalla sua completezza e dalla corretta e coordinata formulazione dei suoi articoli, elementi che spesso sono solo parzialmente presenti negli statuti delle associazioni.

Si evidenziano fin da subito le differenze per quanto riguarda le disposizioni applicabili agli enti associativi con o senza personalità giuridica, derivanti direttamente dall'impostazione del nostro codice civile, che dedica alcune (seppur scarse) disposizioni solo alle associazioni con personalità giuridica, mentre, in materia di organizzazione e amministrazione delle associazioni non riconosciute (art. 36), si limita a stabilire che *«l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati»* (per approfondire la differenza tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute si rinvia all'articolo *Associazioni civili – Inquadramento generale*, in *exLege* n. 1/2014, 113 ss).

Il mondo degli enti di tipo associativo è composto per la stragrande maggioranza da enti senza personalità giuridica; tuttavia si ritiene che le tematiche qui trattate interessino tanto le associazioni riconosciute quanto quelle non riconosciute per vari motivi.

1. Il primo è un motivo desumibile dalle prassi in uso nel mondo dell'associazionismo; è un dato di fatto che gli statuti delle associazioni non riconosciute spesso adottano modelli e formulazioni molto simili (se non uguali) a quelli delle associazioni con personalità giuridica.

2. Inoltre, a prescindere dal fatto che l'ente richieda o meno la personalità giuridica, lo stesso può optare (solitamente per una convenienza fiscale), per l'adozione di uno dei molteplici regimi previsti da disposizioni normative diverse dal codice civile (si citano, a mero titolo esemplificativo, le organizzazioni di volontariato disciplinate dalla L. 266/1991, le Onlus o organizzazioni non lucrative di utilità sociale introdotte dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale previste dalla L. 383/2000).

Infatti, per poter adottare uno dei suddetti regimi, i relativi provvedimenti normativi prevedono espressamente una serie di requisiti statutarî, che solitamente comprendono anche quelli previsti dall'articolo 16 del codice civile per le persone giuridiche (tra le quali, nel caso in esame, interessano gli enti di tipo associativo).

3. Infine, nel nostro ordinamento vige il principio (art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile) per cui, quando vi sia una lacuna normativa, in assenza di una pattuizione tra le parti (e quindi, nel caso in esame, in assenza di accordi specifici tra gli associati formalizzati nello statuto), si può fare ricorso alle disposizioni normative che disciplinano fenomeni analoghi o ai principi generali dell'ordinamento giuridico (c.d. applicazione in via analogica).

In questo senso, anche se non in modo univoco, si è espressa anche la Corte di Cassazione (v. Sent. 2983/1990) che ha affermato che «*in assenza di specifiche pattuizioni, frutto della autonomia degli associati, si rende necessaria l'integrazione*» della disciplina normativa «*mediante il ricorso alle norme dettate per regolare i rapporti di altri enti collettivi*».

La Corte, poi, con altre pronunce, ha espressamente affermato che, l'atto costitutivo e lo statuto, per le questioni non espressamente disciplinate, possono essere integrati con l'applicazione in via analogica dei principi e delle norme che regolano questioni simili per altre tipologie di enti collettivi, tra i quali espressamente menziona sia le associazioni riconosciute che le società.

Si evidenzia, tuttavia, che, in applicazione dell'articolo 36 del codice civile, per gli enti di tipo associativo senza personalità giuridica, ove esista un lecito accordo tra gli associati (e cioè una clausola contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto che non sia in contrasto con norme imperative dell'ordinamento giuridico) i contenuti di questo indubbiamente prevalgono sull'applicazione di altre disposizioni normative.

## **1. ASSOCIATI: ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA**

Trattando di enti di tipo associativo, si ritiene appropriato iniziare con l'inquadramento della figura dell'associato che, sia singolarmente, che collettivamente nell'assemblea, costituisce l'elemento più importante e qualificante di questo tipo di enti.

Infatti, la rilevanza giuridica dell'associato (e dell'assemblea) risulta evidente dalla maggior parte delle disposizioni dedicate alle associazioni riconosciute dal codice civile, tra cui si citano: (i) l'articolo 16, che, tra l'altro, dispone la necessità di definire, negli statuti delle associazioni riconosciute, i criteri di ammissione degli associati, nonché i loro diritti ed obblighi; (ii) gli articoli da 20 a 23, che definiscono i poteri dell'assemblea e degli associati; (iii) l'articolo 24 che disciplina espressamente la libertà dell'associato di recedere dall'ente e stabilisce limitazioni al potere di esclusione degli associati.

Il codice civile, quindi, pone i criteri di ammissione degli associati e la definizione dei loro diritti ed obblighi tra gli elementi che devono necessariamente essere disciplinati nell'accordo tra gli associati e tale necessità deriva dalla natura stessa dell'associazione, che non può costituire una cerchia chiusa, ma che deve consentire l'ingresso a tutti coloro che si trovano in quella determinata situazione (che cioè possiedono i requisiti previsti dallo statuto e che condividono gli scopi e le finalità perseguite dall'associazione).

Da un punto di vista pratico, quindi, lo statuto deve, da un lato, contenere la procedura di ammissione dei nuovi associati, attribuendone anche la competenza ad uno degli organi sociali (solitamente l'assemblea o l'organo amministrativo) e, dall'altro, declinare i requisiti particolari che devono possedere i soci (si citano a mero titolo esemplificativo: aver tenuto una condotta non in contrasto con le finalità dell'associazione, avere la residenza in un determinato luogo, avere l'idoneità a svolgere determinate attività, ecc.).

Certo è comunque che la definizione dei requisiti e delle modalità di ammissione dei nuovi associati non fa nascere in capo al richiedente un "diritto all'ammissione"; infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione (v. Sent. 3980/1997) «*il quadro generale della disciplina delle associazioni (riconosciute o meno) è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi previsione normativa che valga a configurare, a carico di un'associazione, un obbligo di accogliere le domande di ammissione di volta in volta presentate da chi si dimostri in possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, nell'assenza di qualsivoglia obbligo di tal genere, l'ammissione resta, pur sempre, sia da parte dell'associazione, sia da parte di chi aspiri ad entrarvi, un atto di autonomia contrattuale, sicché l'adesione ad un ente già costituito non si sottrae al requisito dell'accordo delle parti, necessario per la conclusione di ogni contratto*».

Come sopra accennato, unitamente ai criteri di ammissione dei nuovi associati e alla procedura da applicare per la loro ammissione all'associazione è necessario che vengano definiti i diritti e gli obblighi degli associati.

Con l'adesione all'associazione (che avvenga all'atto della costituzione o in momento successivo) si perfeziona il "contratto di associazione", pertanto i diritti e gli obblighi degli associati sono la diretta conseguenza della stipulazione del contratto di associazione, come del resto accade per ogni altra tipologia di contratto. Si può, di conseguenza, in linea di principio effettuare una distinzione tra diritti ed obblighi "tipici" e necessari e diritti ed ob-

blighi “eventuali”, il cui contenuto può (non deve) essere stabilito dalle parti (gli associati).

Tra i primi si annoverano, ad esempio, il diritto di partecipare alle assemblee, il diritto di elettorato attivo (esprimendo il proprio voto) e passivo (candidandosi per le cariche sociali), il diritto di impugnare le delibere assembleari e quello di recedere dall’associazione; per quanto riguarda gli obblighi, invece, si ricordano l’obbligo di versare i contributi stabiliti e l’obbligo di partecipare alla vita dell’associazione.

Al diritto fondamentale dell’associato di recedere dall’associazione il codice civile dedica un apposito articolo (art. 24): *«l’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima»*.

L’ordinamento giuridico riconosce e garantisce al singolo il diritto di recedere dal contratto di associazione, in applicazione dei principi costituzionalmente garantiti della libertà individuale e della libertà di associazione; è per questo motivo che i principi fissati dall’articolo 24, in materia di associazioni riconosciute, si ritengono applicabili, almeno in via analogica, anche alle associazioni senza personalità giuridica.

L’associato che intenda recedere dall’associazione ha l’obbligo di inviare comunicazione scritta all’organo amministrativo almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

Vero è che la prima parte dell’articolo 24, comma 2, prevede la possibilità dell’associato di obbligarsi a far parte dell’associazione per un tempo determinato, tuttavia, la giurisprudenza, a tutela del diritto costituzionale sottostante, ha ammesso, ad esempio, il recesso per giusta causa da associazioni a scadenza lunga o indeterminata, come l’efficacia immediata dell’atto di recesso (invece di attendere lo scadere dell’anno in corso) dalle associazioni di matrice politica o religiosa. In particolare, la Corte di Cassazione, con la Sentenza 110/2006 si è espressa come segue: *«la regola generale dettata dall’art. 24 c.c. per le associazioni, relativa all’impossibilità di recesso del socio laddove non abbia assunto l’impegno di farne parte per un tempo determinato, è pattizamente derogabile, con il limite, però derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso»*.

A tutela del libero esercizio del diritto di associazione, l’articolo 24, comma 3, dispone che: *«l’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione»*.

Generalmente si ritiene che, per i diritti fondamentali degli associati non possano essere previsti statutariamente trattamenti differenziati per diverse categorie di associati, come, ad esempio, riservare solo ad alcune

categorie il diritto di ricoprire le cariche sociali, privare alcune categorie di associati del diritto di voto o attribuire ad alcune di esse un voto plurimo o commisurato all'entità del conferimento versato.

Diversamente, per quanto riguarda gli obblighi degli associati e tra questi il più importante, cioè quello di conferimento per il raggiungimento dello scopo comune, sono ammessi (e anzi così spesso accade) regimi e contribuzioni differenziati per le diverse categorie di associati. I criteri per determinare i diversi contributi sono generalmente stabiliti nello statuto, che, a sua volta, rinvia per la loro quantificazione a deliberazione dell'assemblea o dell'organo amministrativo. Pertanto, sono ritenute valide clausole che determinino in una quota annuale il contributo degli associati (c.d. ordinari), in una somma *una tantum* il contributo di altri associati, nel conferimento di beni mobili o immobili o di attività professionali il contributo di altri associati ancora (categorie spesso indicate come "associati sostenitori" o "benefattori", ma nulla impedisce di utilizzare diciture differenti, la cui determinazione viene lasciata alla volontà delle parti).

## **2. COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI; RIPARTIZIONE DI COMPETENZE E POTERI**

Non vi è completa uniformità di posizioni sull'argomento, tuttavia, chi scrive ritiene che, sia per le associazioni riconosciute che per quelle non riconosciute, sia configurabile una base organizzativa interna di base, costituita da un organo assembleare (assemblea degli associati) e da un organo amministrativo (consiglio di amministrazione o consiglio direttivo).

A supporto di quanto sopra si cita la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25210 del 2013: *«nonostante la disposizione contenuta nell'art. 36 c.c. secondo cui le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi degli associati, queste si modellano, in virtù di un principio generale e costante, secondo una struttura organizzativa che non può prescindere dall'esistenza, accanto agli organi esecutivo e rappresentativo, di un organo deliberante (assemblea) formato di tutti i membri o associati, con la conseguenza che a fare ritenere l'inesistenza in concreto di tale organo non è sufficiente l'eventuale silenzio al riguardo dell'atto costitutivo, dal momento che a tale silenzio sopperiscono le norme che disciplinano le persone giuridiche in genere e le associazioni non riconosciute in particolare (artt. 20 e 21 c.c.)»*.

Ad ogni modo, come ampiamente dimostrato dalla prassi, nulla vieta che l'organizzazione interna sia ben più complessa e contempli l'esistenza, obbligatoria od eventuale, di altri organi (ad es. un organo di revisione contabile o un organo a cui conferire poteri in materia di controversie tra associati o tra questi e l'associazione).

L'assemblea è l'organo sovrano dell'organizzazione ed è composta da tutti gli associati, che l'hanno costituita e da quelli successivamente am-

messi. Ogni associato ha diritto ad un voto a prescindere dal contributo versato (c.d. principio una testa un voto).

Il codice civile dedica all'assemblea ed al suo funzionamento gli articoli da 20 a 23, attribuendole tutte le decisioni più importanti per la vita dell'associazione:

- l'approvazione del bilancio annuale,
- la nomina e la revoca dei membri dell'organo amministrativo e le deliberazioni inerenti le loro eventuali responsabilità,
- l'approvazione delle modifiche statutarie,
- l'adozione della decisione di sciogliere l'associazione e della destinazione dell'eventuale residuo esaurita la liquidazione.

In materia di associazioni la legge nulla dice, invece, in materia di funzioni e poteri dell'organo amministrativo, tuttavia, alla luce delle disposizioni codicistiche dedicate alle competenze e funzioni (inderogabili) dell'assemblea delle associazioni e con il richiamo ai principi societari, che la dottrina è concorde ad ammettere, si può affermare che:

- l'organo amministrativo è investito del potere di compiere, nel rispetto dell'oggetto sociale, tutto quanto necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'associazione ed è perciò, generalmente, investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- che i poteri dell'organo amministrativo possono subire limitazioni da parte dell'accordo degli associati (atto costitutivo e/o statuto) o della legge;
- ad un membro designato dell'organo amministrato deve essere conferito il potere di rappresentare l'ente.

Come accennato, oltre agli organi essenziali, l'associazione può decidere di costituirne anche altri; ad esempio lo statuto dell'associazione può prevedere la nomina di un organo di revisione che vigili sulla gestione economica dell'ente e che riferisca all'assemblea. Tale organo può essere costituito in forma monocratica (ad es. un revisore unico) o in forma collegiale (ad es. il collegio dei revisori dei conti) e solitamente gli sono statutariamente attribuiti poteri come il controllo della corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili, lo svolgimento di verifiche sui conti di cassa e di banca e la vigilanza sul rispetto dello statuto.

Parimenti gli associati possono decidere che l'organizzazione interna sia integrata anche, da un organo che viene generalmente denominato "collegio dei probiviri", a cui lo statuto attribuisce, ad esempio, il compito di vigilare sul rispetto dello statuto e delle delibere degli organi associativi, di dirimere le controversie eventualmente sorte tra l'associazione e gli associati o tra associati, di pronunciarsi sull'eventuale esclusione degli associati.

### 3. CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI. LIBRI SOCIALI

Come tutti gli organi collegiali (organi composti cioè da più di una persona), l'assemblea e l'organo amministrativo per poter opportunamente riunirsi e deliberare necessitano di precise e dettagliate regole di funzionamento.

Per le associazioni riconosciute l'articolo 21, comma 1, dispone che:

*«Per la valida costituzione dell'assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.*

*Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.*

*Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

*Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati».*

L'articolo 21, quindi, per le assemblee delle associazioni con personalità giuridica, fissa sia dei *quorum* c.d. costitutivi (determinando il numero minimo di associati in presenza dei quali l'assemblea può dirsi validamente costituita), che dei *quorum* c.d. deliberativi (determinando il numero minimo di voti favorevoli necessari per considerare valida una delibera).

Conseguentemente, si può affermare che per le delibere di carattere ordinario, tra cui si citano l'approvazione del bilancio e la nomina degli amministratori, nel rispetto del *quorum* costitutivo previsto rispettivamente per la prima (maggioranza degli associati) o per la seconda (qualunque sia il numero degli intervenuti) convocazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (c.d. maggioranza semplice).

Per contro per le delibere connotate dalla straordinarietà, proprio per l'importanza del loro oggetto, il codice civile prevede dei *quorum* diversi e, quindi, che la decisione sia presa con il voto favorevole di un numero di associati più elevato (c.d. maggioranza qualificata); infatti, per le modifiche statutarie è richiesto, in assenza di un diverso accordo tra gli associati, un *quorum* costitutivo di tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Infine e condivisibilmente, per la delibera più "estrema" che un'assemblea possa adottare, vale a dire per la delibera di scioglimento, l'articolo 21, comma 3, impone che questa venga adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; pertanto, una previsione statutaria in contrasto con questa norma sarebbe considerata nulla ed inefficace.

Si sottolinea come, per il calcolo delle maggioranze necessarie per il funzionamento dell'assemblea degli associati, risulti di fondamentale importanza il costante aggiornamento dell'elenco degli associati, tempestivamente annotando i nuovi associati e cancellando quelli che hanno esercitato il



diritto di recesso o quelli espulsi; meglio ancora sarebbe includere tale elenco in un apposito libro sociale, per il quale non sono previsti formalismi particolari, ma che può risultare anche opportuno far vidimare da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Si ribadisce che le disposizioni contenute nell'articolo 21 sono applicabili in via diretta solo alle associazioni riconosciute e che nell'ambito di quelle non riconosciute prevale, in linea di principio, l'accordo degli associati. Tuttavia, risultando le disposizioni statutarie delle associazioni non riconosciute spesso lacunose o poco chiare e coordinate, l'applicazione di tali disposizioni in via analogica alle associazioni non riconosciute è tutt'altro che infrequente.

L'articolo 21, inoltre, precisa che la convocazione dell'assemblea è compito degli amministratori (nella prassi più frequente tale compito è assegnato al presidente dell'organo amministrativo).

Il codice civile non ha dedicato alcuna norma al funzionamento dell'organo amministrativo delle associazioni, pertanto, il rinvio è sempre stato fatto ai principi generali in materia di organi collegiali, con particolare riferimento all'organo amministrativo delle società. Il consiglio viene solitamente convocato dal suo presidente, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al fine di garantire un corretto funzionamento degli organi sociali è particolarmente importante che gli statuti disciplinino espressamente ed in modo compiuto, quali sono gli organi a cui è attribuito il compito di convocarli e con quali modalità deve essere effettuata la convocazione, completando le disposizioni definendo le forme richieste (email, fax, lettera, ecc.) e i giorni di preavviso entro cui inviare l'avviso di convocazione.

Non vige un obbligo di legge alla redazione e alla tenuta dei verbali delle riunioni degli organi sociali; tuttavia, si considera prassi diligente (nonché *auspicabile*) che delle assemblee degli associati e delle riunioni dell'organo amministrativo (come delle sedute degli altri eventuali organi sociali) venga redatto il relativo verbale e che questo sia sottoscritto da un presidente e da un segretario.

Altra prassi, che oltre ad essere auspicabile spesso risulta molto utile, è la tenuta e l'archiviazione sistematica ed ordinata dei suddetti verbali; non vigono obblighi di forma nemmeno relativamente ai libri sociali che un'associazione può adottare, tuttavia, per conferire maggiore "credibilità" ai libri sociali, spesso risulta opportuno provvedere alla loro vidimazione da parte di un notaio od altro pubblico ufficiale autorizzato.

#### 4. SCHEMI

Si propongono qui di seguito bozza di avviso di convocazione del consiglio direttivo e conseguente delibera e bozza di avviso di convocazione

del consiglio direttivo e conseguente delibera e bozza di avviso di convocazione dell'assemblea degli associati con relativa delibera.

Le bozze sono puramente indicative ed orientative e vanno integrate e modificate a seconda dei contenuti del singolo statuto di riferimento.

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE**

...

*Luogo, data ... [verificare il preavviso previsto dallo statuto]*

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo convocato per il giorno ..., alle ore ..., presso ..., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del progetto di bilancio al 31/12/... da sottoporre all'assemblea;
2. convocazione dell'assemblea;
3. varie ed eventuali.

*[Firmato il presidente del consiglio direttivo]*

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ...

Oggi ..., alle ore ..., presso la sede sociale di via ..., si è riunito il consiglio direttivo dell'associazione.

Sono presenti tutti i membri del consiglio direttivo [*oppure* per il consiglio direttivo sono presenti i signori ..., assenti i signori ...].

Assume la presidenza della riunione il Presidente il/la sig./sig.ra ..., che chiama a svolgere le funzioni di segretario sig./sig.ra ..., che accetta.

Accertato il regolare invio dell'avviso di convocazione ai sensi dello statuto e la regolare costituzione del Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa quindi alla lettura dell'

### **ordine del giorno**

1. approvazione del progetto di bilancio consuntivo al 31/12/...;
2. convocazione dell'assemblea;
3. varie ed eventuali.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il progetto di bilancio consuntivo per l'anno ... .

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente e dopo approfondita analisi del progetto di bilancio, che evidenzia un risultato positivo/negativo dell'esercizio pari ad euro ..., all'unanimità

### **delibera**

di approvare il progetto di bilancio per l'anno ..., che si allega al presente verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso e di proporre all'assemblea di destinare l'avanzo di esercizio di euro ... alla realizzazione e prosecuzione dell'attività sociale [*oppure* coprire il disavanzo d'esercizio di euro ... utilizzando ...].

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che sta per scadere il mandato del consiglio e si rende, pertanto, necessario convocare l'assemblea per le deliberazioni conseguenti. Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

### **delibera**

di convocare l'assemblea degli associati il giorno ..., alle ore ..., in prima convocazione e il giorno ..., alle ore ..., in seconda convocazione, in ..., via ..., n. ... per discutere e deliberare sul seguente

## **ordine del giorno**

- approvare il bilancio al 31/12/...;
- nominare i membri del consiglio direttivo;
- varie ed eventuali.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore ... dichiara sciolto il Consiglio, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

*[Firmato dal presidente e dal segretario]*

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE ...

*Luogo, data ... [verificare il preavviso previsto dallo statuto]*

È convocata, in prima convocazione, per il giorno ..., alle ore ..., in seconda convocazione, per il giorno ..., alle ore ..., presso la sede dell'associazione in ..., via ..., n. ..., l'assemblea degli associati dell'associazione ... per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. approvazione del bilancio al 31/12/...;
2. nomina del consiglio direttivo per scadenza del mandato;
3. eventuali e varie.

*[firmato Il Presidente]*

## DELIBERA ASSEMBLEARE

**Associazione “...”**  
Sede Legale in ..., via ..., n. ...

### VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi ..., alle ore ... in prima convocazione [*oppure* in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima], presso la sede legale si è riunita l'Assemblea dei soci dell'associazione per deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. approvazione del bilancio al 31/12/...;
2. nomina del nuovo consiglio direttivo per scadenza del mandato;
3. eventuali e varie.

Assume la presidenza dell'assemblea il sig/la sig.ra ..., che chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig./la sig.ra ..., che accetta.

Il presidente, constata la regolare convocazione, nonché la regolare costituzione (come risulta dall'elenco dei soci allegato al presente) dell'assemblea per deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Per il consiglio direttivo sono presenti i sigg. ..., assenti i sigg. ...

Si passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che in data ... il Consiglio Direttivo ha approvato il progetto di bilancio consuntivo per l'anno ....

Dopo approfondita analisi del progetto suddetto e dopo ampia discussione sul punto, l'assemblea, all'unanimità

#### **delibera**

di approvare il progetto di bilancio proposto dal Consiglio Direttivo e di destinare l'avanzo gestionale di euro ... alla realizzazione e prosecuzione dell'attività sociale [*oppure* di ripianare la perdita di esercizio pari ad euro ... utilizzando ...].

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che in data ... è scaduto il mandato del consiglio direttivo e che si rende necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

## **delibera**

di nominare membri del consiglio direttivo i sigg. ....

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, nessuno chiede la parola.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente alle ore ... dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

*[firmato il presidente e il segretario]*



---

**OSSERVATORIO GIURIDICO  
LEGISLATIVO REGIONALE**

---

## **NUOVE REGOLE PER LE INIZIATIVE PUBBLICHE DI RACCOLTA FONDI**

Nel mese di settembre il Consiglio regionale della Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale 24 settembre 2015, n. 24 – *Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere). Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali*, con la quale ha inteso regolamentare le cosiddette iniziative a scopo di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca che si realizzano attraverso la vendita di beni e prodotti su aree pubbliche o private aperte al pubblico. Questa iniziativa legislativa intende armonizzare le esigenze di chi esercita attività commerciali in sede fissa o itinerante con quelle di chi organizza le raccolte di fondi a scopo benefico.

Nello specifico la Legge prevede quanto segue:

- il comma 1 fa riferimento ai soli “enti non commerciali” che organizzano tali iniziative su aree pubbliche o aperte al pubblico;
- il comma 2 introduce uno strumento di programmazione denominato *Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici* che dovrà disciplinare l’esercizio di tali iniziative, in base a quanto stabilito dalle linee guida della Regione;
- il comma 3 stabilisce che la Regione, sentite le associazioni di categoria e l’Anci, predisponga apposite *Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici* al fine di garantire l’occasionalità dell’attività, individuare le aree dove svolgere l’attività, verificare la correlazione con eventi culturali o aggregativi, definire le distanze minime da attività commerciali fisse e uniformare gli aspetti autorizzativi e della modulistica. Queste linee guida saranno la base per la redazione dei piani comunali;
- infine sono richiamate le sanzioni che il Comune potrà applicare alle attività esercitate in violazione delle previsioni del Piano.

Questo provvedimento pensato dal Legislatore regionale come strumento di salvaguardia della competitività è fonte di alcuni interrogativi, so-

prattutto in riferimento all'applicazione ai casi concreti.

Anzitutto il comma 1 sembra escludere dagli enti che possono organizzare tali iniziative quelli che non hanno la qualifica fiscale di "enti non commerciali" (art. 73, c. 1, lett. c, TUIR). Tenuto conto che il Legislatore nazionale è in procinto di ridisegnare la platea degli enti appartenenti al Terzo Settore (cioè gli enti non lucrativi), potrebbe essere opportuno far riferimento a queste nuove definizioni.

Sempre al comma 1 merita di essere chiarito il concetto di "suolo privato aperto al pubblico" (per es: le piazze e i sagrati di proprietà degli enti ecclesiastici). Inoltre, sempre in riferimento agli spazi che accolgono l'iniziativa, è ragionevole escludere dall'ambito disciplinato dalla legge le attività di autofinanziamento realizzate all'interno delle sedi degli enti, alle quali partecipano prevalentemente gli aderenti, in quanto non sono rivolte ad un pubblico indistinto.

Al comma 2, il Legislatore affida all'amministrazione comunale il compito di predisporre il Piano per disciplinare le iniziative; sarà importante evitare il proliferare di regole, requisiti ed adempimenti diversi da comune a comune. Il punto più delicato sarà però quello relativo alla distribuzione degli spazi tra i diversi soggetti che chiedono di poter realizzare queste "raccolte fondi"; purtroppo quanto deliberato dal Consiglio Regionale non offre spunti per risolvere la questione (se non il criterio dell'occasionalità che pare essere riferito al totale delle iniziative programmate in un Comune). Le linee guida regionali potrebbero distinguere gli adempimenti richiesti per le iniziative promosse nella medesima giornata dagli enti con rilevanza nazionale da quelli prescritti per le realtà locali ben conosciute nel contesto territoriale. Si tenga poi presente che tutti coloro che realizzano iniziative di raccolta fondi disciplinate dall'articolo 143, comma 3, lettera a) devono già predisporre un rendiconto ed una relazione ai fini fiscali; questi documenti potrebbero essere utili per evitare abusi e nel contempo fornire all'amministrazione notizie sufficienti per attestare l'effettiva destinazione delle somme raccolte (a tutela della fede pubblica).

Da ultimo la questione delle "distanze minime" da alcuni tipi di esercizi commerciali: considerato che né quest'ultimi né le aree più interessanti (le piazze e le vie principali di tutti i nostri piccoli e grandi centri) possono essere spostate, si deve evitare il rischio di far svolgere le raccolte di fondi solo in zone periferiche o, comunque, marginali rispetto al flusso delle persone. Questa soluzione significherebbe non solo la fine di queste raccolte, ma anche la riduzione di molte attività sociali svolte da enti privati *non profit* che già si trovano – di fatto – a supplire l'azione del *welfare* di competenza dell'ente pubblico.

---

# ATTI CONVEGNI

---

## L'ENTE ECCLESIASTICO NEL PANORAMA DEI SOGGETTI GIURIDICI<sup>1</sup>

Al fine di trattare in maniera compiuta il tema dell'ente ecclesiastico nell'ordinamento tributario italiano, credo sia opportuno partire dalla natura giuridica dell'ente ecclesiastico, civilmente riconosciuto. La corretta collocazione di detto ente, nell'orizzonte dei soggetti giuridici conosciuti dall'ordinamento italiano, è questione preliminare a qualsiasi altra riflessione.

L'ente ecclesiastico è lo strumento che nei fatti ha assicurato alla Chiesa la possibilità di agire nel pieno rispetto della propria natura, al contempo storica e trascendente.

È necessario, a questo riguardo, prestare speciale attenzione al diritto canonico e alla legislazione concordataria e di derivazione pattizia elaborata pariteticamente fra l'Italia e la Santa Sede.

In particolare:

- l'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, con annesso protocollo;
- la legge 20 maggio 1985, n. 222 – *Norme circa gli Enti e i beni ecclesiastici in Italia*;
- i risultati della Commissione paritetica tra l'Italia e la Santa Sede, Commissione istituita ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo sopra citato.

L'ente ecclesiastico è un soggetto giuridico speciale, unico, in quanto esso si muove lungo un doppio binario: l'ordinamento canonico e l'ordinamento statale, conservando però le proprie prerogative canoniche.

L'Accordo di revisione del Concordato ricorda che: «*La Repubblica Italiana su richiesta dell'autorità ecclesiastica riconosce la personalità giuridica agli enti ecclesiastici*» (art. 7).

---

<sup>1</sup> Relazione tenuta al Convegno *L'ente ecclesiastico nell'ordinamento tributario italiano*, promosso il 24 ottobre 2015 a Milano dall'Associazione Magistrati Tributarî di Lombardia e Liguria.

All'Accordo di revisione del Concordato Lateranense sottoscritto il 18 febbraio 1984 ha fatto seguito la Legge 222/1985 *Disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*. La suddetta legge, all'articolo 1, precisa le caratteristiche essenziali che l'ente canonico deve avere per essere riconosciuto in Italia come persona giuridica agli effetti civili.

Esso deve avere:

- sede in Italia;
- collegamento con la Chiesa cattolica (“costituito” o “approvato” dall'autorità ecclesiastica);
- fine di “religione o culto”.

La Legge 222/1985 all'articolo 16 identifica le attività nelle quali si declinano le finalità di religione o culto: «*agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*».

La normativa non pretende che il fine di religione o di culto abbia carattere esclusivo, ma esige solo che esso si presenti come costitutivo ed essenziale per l'ente stesso (L. 222/1985, art. 2). La finalità di religione o culto è la ragione d'essere, le “attività diverse” sono possibili (L. 222/1985, art. 16, lett. b).

Tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono da considerarsi sotto il profilo fiscale, enti non commerciali, in quanto non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (cf art. 73, c. 1, lett. c, D.P.R. n. 917/1986, modificato con D.Lgs. n. 344/2003).

Essi, per legge, hanno infatti fine di religione o di culto. La “legge” offre garanzie circa il fine suddetto: un ente che non abbia fine di religione o di culto non può essere riconosciuto come ente ecclesiastico.

A ciò si aggiunga che per gli enti appartenenti alla costituzione gerarchica della Chiesa (ad es. diocesi, parrocchia) per l'Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, per gli Istituti di Vita Consacrata e per i seminari l'esistenza del fine di religione o di culto è presupposta *ex lege*, perché connessa strutturalmente alla loro funzione (cf art. 2, L. 222/1985). Per altri enti, quali le fondazioni di religione e le associazioni pubbliche di fedeli, il fine viene accertato di volta in volta.

In Italia «*l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta*» (art. 149, D.P.R. 917/1986) ma «*queste disposizioni non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili*» (art. 149, c. 4).

Qualora, in un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto venisse meno la finalità di religione o di culto, il Ministero dell'interno e non l'Amministrazione finanziaria, potrebbe revocare il riconoscimento (cf L. 222/1985, art. 19, c. 2).

La Commissione Paritetica Italia/S. Sede chiamata a dare, talvolta, una interpretazione autentica alle norme, per fugare alcune incertezze ha affermato:

«Gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie, stabilite dalle norme del diritto canonico. Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal Codice Civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello Statuto né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private» (Documento conclusivo sez. III del 24.2.1997).

Va dunque rilevata, l'impossibilità di una omologazione di tali peculiari enti ad altri tipi di persone giuridiche private: autorevole dottrina, del resto, li definisce persone giuridiche private dotate di una speciale autonomia in ragione del carattere ecclesiastico che lo Stato riconosce e tutela specificamente.

La "specialità" dell'ente ecclesiastico non è manifestazione di un privilegio ingiusto ma è frutto del fulcro portante dell'Accordo di revisione: «*lo Stato e la Chiesa Cattolica, sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani*».

## **1. L'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO**

L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC) è eretto presso ciascuna diocesi con decreto del Vescovo, in conformità con il canone 1274, comma 1 del Codice di diritto canonico e in esecuzione del disposto del comma 1 dell'articolo 21 della Legge 222/1985.

Il patrimonio degli Istituti si è costituito tramite la devoluzione, disposta ai sensi dell'articolo 28 della sopra citata legge, degli interi patrimoni di tutti gli enti beneficiari estinti, a seguito della stessa legge, esistenti nelle diocesi. Tale patrimonio è finalizzato esclusivamente alla produzione di reddito da destinare al sostentamento dei sacerdoti a servizio della diocesi (cf statuto dell'ente e L. 222/1985, art. 35). Dal predetto fine deriva l'illegittimità *ex lege* ed *ex statuto* dell'IDSC di eventuali atti di disposizione a titolo gratuito (donazioni, concessioni in comodato, ecc.) compiuti dagli amministratori.

L'Istituto è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto per legge (art. 22, L. 222/1985) e il Ministero dell'interno lo riconosce tale in quanto svolge un'attività strumentale e quindi "diretta" e coesenziale a quella di religione o di culto: esso deve assicurare il congruo e dignitoso sostentamento del clero. Questa è la sua attività istituzionale.

All'IDSC, come a tutti gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, spetta la riduzione al 50% dell'aliquota IRES. L'agevolazione è prevista dal D.P.R. 601/1973 che, all'articolo 6 dispone il dimezzamento dell'imposta a favore degli enti il cui fine è equiparato per legge a quello di beneficenza o di istruzione.

Tale equiparazione – equiparazione concordataria – per gli enti ecclesiastici, è stabilita dall'articolo 7, comma 3, della Legge 121 del 25 marzo 1985, legge che ratifica la revisione del Concordato Lateranense tra lo Stato Italiano e la Santa Sede.

Nonostante la norma sia chiaramente riferita al soggetto ente ecclesiastico, l'Amministrazione finanziaria contesta il carattere soggettivo della disposizione agevolativa, ma non offre un'interpretazione alternativa condivisibile e, d'altro canto, non riesce ad adottare un comportamento uniforme nella propria attività di accertamento. Non ammettendo che la norma abbia carattere soggettivo, e considerato che la disposizione non offre alcun altro criterio applicativo, l'Agenzia delle entrate in sede di accertamento, di volta in volta, contesta l'agevolazione con riferimento ad alcune fonti di reddito, mentre la riconosce con riferimento ad altre, sulla base di interpretazioni che prescindono dal dettame normativo.

Secondo l'Agenzia delle entrate, *«ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, il requisito soggettivo non è sufficiente. La riduzione dell'imposta può in concreto applicarsi solo in relazione alle attività dirette di culto o religione»* (si veda la Ris. 91/E del 19.7.2005).

Con la Risoluzione sopra citata l'Amministrazione finanziaria ha fornito di questa agevolazione un'interpretazione non solo restrittiva, ma che addirittura ne vanifica la portata.

Secondo questa Risoluzione l'agevolazione dovrebbe essere applicata solo alle attività di religione o di culto.

La logica conclusione di questa lettura conduce all'irrazionale risultato di riconoscere l'aliquota agevolata per le sole attività che non sono soggette ad imposizione (cf art. 7, c. 3, L. 121/1985), che sono fiscalmente irrilevanti e, pertanto, non agevolabili.

Va rilevato che il carattere soggettivo dell'agevolazione, è stato confermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 526 del 17 dicembre 1987 ed è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 690 del 15 gennaio 2007.

La norma agevolata è riferita all'ente ecclesiastico nella sua interezza e nella totalità delle proprie manifestazioni.



## IL DECALOGO DELL'ENTE ECCLESIASTICO<sup>1</sup>

### 1. L'ENTE ECCLESIASTICO È UN SOGGETTO GIURIDICO CON DUE NATURE

L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è stato istituito dal Concordato Lateranense del 1929<sup>2</sup> e confermato (con revisione) dall'articolo 7 dell'Accordo di Revisione concluso nel 1984:

*«2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ec-*

---

<sup>1</sup> Relazione tenuta al Convegno *L'ente ecclesiastico nell'ordinamento tributario italiano*, promosso il 24 ottobre 2015 a Milano dall'Associazione Magistrati Tributarî di Lombardia e Liguria.

<sup>2</sup> Art. 29, L. n. 810, 27.5.1929: *«Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato. Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:*

- a) *Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.) tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse. [...]*
- b) *Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle province religiose italiane nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle case generalizie ed alle Procure delle associazioni reli-*

*clesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto».*

L'articolo 7 citato precisa anzitutto la sua duplice natura: quella canonica, facendo riferimento agli enti «*eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico*» e quella civile, laddove precisa che la Repubblica italiana «*continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici*».

Questa condizione, così singolare e paragonabile alla moneta che è costituita da due facce, implica che l'ente è soggetto – seppur non nella medesima misura – sia all'ordinamento canonico che a quello italiano. Si tratta, come detto, di una situazione del tutto singolare nel panorama giuridico italiano che applica il principio (del tutto differente) codificato nell'articolo 25 della legge n. 218 del 31 maggio 1995, per cui se l'ente è stato costituito all'estero si applica di norma la sola legge straniera o, in alternativa, quella italiana qualora in Italia vi sia la sede dell'amministrazione o il suo oggetto principale (ovvero l'attività): «*1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla Legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la Legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti*»<sup>3</sup>.

Che non si tratti però di una doppia soggezione paritetica emerge chiaramente dal comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 121/1985 che riconosce in modo esplicito la prevalenza dell'ordinamento canonico per quanto riguarda la struttura e la finalità degli enti ecclesiastici:

*«Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime».*

---

*giose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno. [...]*

c) *Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto».*

<sup>3</sup> Art. 25, L. n. 218/1995: «*2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente: a) la natura giuridica; b) la denominazione o ragione sociale; c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione; d) la capacità; e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi; f) la rappresentanza dell'ente; g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità; h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente; i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo».*

In altri termini la Repubblica italiana ha riconosciuto non solo la propria incompetenza in ordine alla regolamentazione delle forme strutturali e dei fini propri degli enti ecclesiastici costituiti dall'ordinamento canonico, ma anche che tale riserva a favore dell'ordinamento canonico non possa venir meno neppure quando si debba applicare la normativa dell'ordinamento statale nei casi in cui si tratta di disciplinare le attività diverse da quelle di religione o di culto gestite dall'ente ecclesiastico.

Sul tema, piuttosto delicato, Stato e Chiesa hanno avuto modo di tornare in occasione della convocazione nel 1997 della Commissione Paritetica di cui all'articolo 14 della legge n. 121/1985, proprio per risolvere alcune questioni emerse in sede di riconoscimento degli enti, in quanto vi erano stati casi in cui l'autorità amministrativa aveva chiesto che fossero osservate anche alcune norme civili in materia di statuti degli enti<sup>4</sup>.

## **2. L'ENTE ECCLESIASTICO RIMANE SEMPRE UN UNICO SOGGETTO ANCHE SE SVOLGE ATTIVITÀ "DIVERSE"**

Come tutti i soggetti giuridici, anche l'ente ecclesiastico può svolgere e gestire molteplici attività, anche di natura diversa, come è stato positivamente attestato in sede di revisione del Concordato Lateranense. Infatti l'articolo 7, comma 1, legge n. 121/1985 dichiara che *«il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività»*, mentre l'articolo 15 della legge n. 222/1985 dipana qualsiasi dubbio circa la natura delle attività che possono essere realizzate dall'ente ecclesiastico: *«Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984»*.

Questo tema ha grande rilevanza e chiede almeno due attenzioni.

---

<sup>4</sup> Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense, 10-30.4.1997, *«Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 nella parte relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti recano una disciplina che presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche. In particolare ai sensi dell'articolo 1 delle norme predette e in conformità a quanto già disposto dall'articolo 7 comma 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tali enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico. Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi ad esempio la costituzione per atto pubblico il possesso in ogni caso dello statuto né la conformità del medesimo ove l'ente ne sia dotato alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private»*.

Anzitutto occorre evitare di confondere (o identificare) le finalità dell'ente ecclesiastico con le attività che svolge o può svolgere. Come si vedrà in seguito, l'ente ecclesiastico custodisce la finalità di religione e culto anche quando gestisce attività diverse da quelle elencate all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222/1985: «*Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*»<sup>5</sup>. Nel contempo, però, l'articolo 2 della legge n. 222/1985 afferma chiaramente la necessità che, seppur tra molte e differenti attività, «[...] *il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico*».

In secondo luogo è necessario evitare che le attività “diventino” (o anche solo appaiano come) dei soggetti nuovi e distinti a causa dei modi adottati per gestirle. Purtroppo non è infrequente – anche a causa di situazioni amministrative patologiche – che un'attività sia presentata alla pubblica amministrazione “quasi” come un soggetto: ciò accade quando, per esempio, è chiesto un nuovo e diverso numero di partita IVA (rispetto a quello/i dell'ente ecclesiastico titolare) per gestire l'attività di bar o di teatro o di scuola per l'infanzia<sup>6</sup>, oppure si presenta quello che è un semplice regolamento interno come se fosse un vero e proprio statuto di un nuovo ente.

### **3. L'ENTE ECCLESIASTICO È UN SOGGETTO GIURIDICO CHE PUÒ SVOLGERE “DIVERSE” ATTIVITÀ**

L'articolo 15 della legge n. 222/1985 attesta esplicitamente che l'ente ecclesiastico può «*svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto*», con ciò superando qualsiasi dubbio circa la capacità giuridica dell'ente di svolgere non solo le attività di religione e culto (finalità costitutiva ed essenziale) ma anche altre attività<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> L'essenziale distinzione tra le finalità e le attività trova conferma nell'art. 2, c. 2, L. n. 222/1985: «*Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16*». Al contempo, la norma, crea un legame tra queste particolari attività e la finalità di religione o di culto, laddove dichiara che queste ultime si ritengono sussistenti (al di là di quanto scritto negli statuti) qualora l'ente gestisca una o più delle attività di cui alla lett. a) dell'art. 16.

<sup>6</sup> Una situazione equivoca decisamente più grave si verifica quando un gruppo parrocchiale, finora coinvolto nella conduzione dell'attività di bar o di teatro parrocchiale, con il passar del tempo si considera sempre più autonomo e indipendente dalla parrocchia, fino a gestirsi come se fosse un diverso e autonomo soggetto (di natura associativa).

<sup>7</sup> Purtroppo ancor oggi non è infrequente rilevare che per “alcuni” l'ente ecclesiasti-

Dunque per l'ordinamento statale non è possibile impedire all'ente ecclesiastico di partecipare a tutto tondo alla vita sociale (area comunemente identificata con il *no profit*) e alla vita economica (attività di impresa).

Ciò però non significa che non esistano limiti alle attività che un particolare ente ecclesiastico può gestire. Si tratta però di limiti che non dipendono dall'ordinamento statale (l'art. 15 esclude che possano porsi vincoli per il solo fatto che si tratta di un ente ecclesiastico) ma solo da quello canonico: si deve infatti considerare che il canone 1254 del Codice di diritto canonico consente ai soggetti giuridici canonici di possedere ed utilizzare i beni temporali (e implicitamente anche ad essere titolare di attività) solo in vista del conseguimento dei fini che gli sono propri, ovvero per «ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri».

Questo è un punto di capitale importanza, però un po' trascurato nella prassi. Per questo motivo è utile tornare alle fonti del canone 1254, ovvero al numero 17 del decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis*:

*«Grazie ai rapporti d'amicizia e di fraternità fra di loro e con gli altri uomini, i presbiteri sono in grado di imparare ad avere stima per i valori umani e ad apprezzare i beni creati come doni di Dio. Vivendo in mezzo al mondo devono però avere sempre presente che, come ha detto il Signore nostro maestro, essi non appartengono al mondo. Perciò, usando del mondo come se non ne usassero, possono giungere a quella libertà, per la quale, liberati da ogni disordinata preoccupazione, sono resi docili all'ascolto della voce di Dio nella vita di tutti i giorni. Da questa libertà e docilità si sviluppa la discrezione spirituale che consente di mettersi nel giusto rapporto con il mondo e le realtà terrene. Tale rapporto è importante nel caso dei presbiteri, dato che la missione della chiesa si svolge in mezzo al mondo, e i beni creati sono del tutto necessari per lo sviluppo personale dell'uomo. Siano perciò riconoscenti per tutte le cose che concede loro il Padre perché possano condurre una vita ben ordinata. È però indispensabile che sappiano esaminare attentamente alla luce della fede tutto ciò con cui hanno a che fare, in modo da sentirsi spinti a usare rettamente dei beni in conformità con la volontà di Dio, respingendo quanto possa nuocere alla loro missione. I sacerdoti infatti, dato che il Signore è la loro "parte ed eredità" (Num. 18, 20), debbono usare dei beni temporali solo per quei fini ai quali tali beni possono essere destinati d'accordo con la dottrina di Cristo Signore e gli ordinamenti della chiesa. Quanto ai beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli, come esige la natura stessa di tali cose, a norma delle leggi ecclesiastiche, e possibilmente con l'aiuto di esperti laici; devono sempre impiegarli per quegli scopi per il cui raggiungi-*

---

co non può partecipare a bandi pubblici, essere destinatario di contributi pubblici o realizzare attività socialmente rilevanti; ciò anche a motivo del fatto che alcune norme amministrative locali elencando i soggetti che possono essere ammessi a tali iniziative "dimenticano" proprio l'ente ecclesiastico di cui alla L. n. 121/1985 e alla L. n. 222/1985.

*mento la chiesa può possedere beni temporali, vale a dire la sistemazione del culto divino; il dignitoso mantenimento del clero, il sostenimento delle opere di apostolato e di carità, specialmente per i poveri».*

Che i padri conciliari non abbiano voluto esprimere solo un auspicio è poi attestato dalla dottrina che sul tema è costante.

Si veda, per esempio, S.E. Cardinal De Paolis:

*«Il diritto nativo ai beni si fonda sul fatto che la Chiesa ha dei fini propri da raggiungere. La necessità dei fini fonda il diritto ai mezzi necessari; tra questi sono da annoverare anche i beni temporali. Siccome i fini sono propri ed esclusivi della Chiesa, ne segue che il diritto ai beni non ha altra fonte che la natura stessa della Chiesa e il suo esercizio non può essere condizionato da poteri esterni alla stessa Chiesa»<sup>8</sup>;*

*«Si dicono beni ecclesiastici, cioè della chiesa, perché in qualche modo, ma in un senso molto profondo e vero, sono beni della chiesa: sono acquistati per un diritto concesso dalla chiesa e per un fine della chiesa. I fini hanno pertanto un'importanza fondamentale nella considerazione dei beni della chiesa. [...] In questa prospettiva i beni ecclesiastici, proprio perché devono servire ai fini della chiesa, conservano una destinazione che deve essere sempre ecclesiale, e da questo punto di vista hanno sempre un carattere comunione e dentro certi limiti, a norma del diritto, devono essere anche comunicati, in ordine all'urgenza e alla priorità dei fini»<sup>9</sup>*

e Padre Schouppe:

*«La Chiesa è insieme visibile e spirituale. Se è comunità di fede, di speranza e di carità, è anche organismo visibile. La Chiesa terrestre e la Chiesa dei beni celesti non si devono considerare come due cose diverse, ma formano una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino (Lumen Gentium, 8). [...] Perciò la Chiesa stessa si serve delle cose temporali nella misura che la propria missione richiede (Gaudium et Spes, 76) [...] La disponibilità dei beni temporali si giustifica dunque come una necessità per l'adempimento dei fini ecclesiali. Come vedremo, questo costituisce anche un limite alla proprietà ecclesiale: solo i mezzi necessari ed adeguati all'adempimento di tali fini paiono giustificare l'appartenenza alla Chiesa»<sup>10</sup>.*

Oltre al canone 1254 l'altro faro che orienta il discernimento circa il tipo di attività che un ente può gestire è il canone 1752 (l'ultimo del codice) che finalizza tutta l'azione della Chiesa – compreso l'uso del creato e la gestione di ogni attività umana – verso la *salus animarum*: «[...] attenendosi a principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema».

---

<sup>8</sup> V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, EDB, 2011, 92.

<sup>9</sup> V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella chiesa*, EDB, 1991, 244.

<sup>10</sup> J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, 2008, 10.

Compete dunque solo<sup>11</sup> agli amministratori degli enti e all'Ordinario/Superiore – cui spetta l'esercizio della cosiddetta vigilanza canonica – individuare le attività che un particolare ente ecclesiastico può gestire e determinare le modalità/dimensioni che esse possono assumere<sup>12</sup>.

Proprio la relazione essenziale tra beni/attività e finalità della Chiesa e del singolo ente ecclesiastico rende anche ragione del fatto che per l'ordinamento canonico la decisione circa le attività che un ente ecclesiastico può sviluppare non compete solo all'amministratore ma chiede che sia assunta in modo "ecclesiale" affinché possa essere perseguito sia il bene del singolo ente, sia quello della Chiesa particolare ed universale<sup>13</sup>. È questa *ratio* che fonda e rende ragione del sistema canonico della cosiddetta "vigilanza" attribuita all'Ordinario o al Superiore, di cui trattano i canoni 634-640 (relativi agli istituti religiosi) e i canoni 1281 e 1290-1298 (relativi ai beni ecclesiastici in genere).

Come detto, si tratta di una questione prettamente ecclesiale, sottratta alla competenza dello Stato; tuttavia accade che il legame ecclesiale che deve intercorrere tra beni/attività e fini ecclesiali sia utilizzato in modo scorretto e improprio dall'amministrazione finanziaria o dall'amministratore dell'ente ecclesiastico *pro domo sua*.

Di seguito due esempi eloquenti – il primo elaborato dall'amministrazione finanziaria ed il secondo dalla parrocchia – di tale "abuso":

- a) poiché la plusvalenza registrata in occasione della vendita di un terreno edificabile "non è strumentale" all'attività di religione o culto, ad essa non può essere applicata l'aliquota IRES dimezzata (cf art. 6, D.P.R. n. 601/1973)<sup>14</sup>;

---

<sup>11</sup> I testi legislativi citati escludono che lo Stato possa esprimere un giudizio circa la congruità dell'attività gestita da un ente ecclesiastico e il fine ecclesiale che le è proprio. Pertanto non compete allo Stato né verificare se le attività svolte da un ente ecclesiastico sono compatibili con i suoi fini, né se lo sono le sue dimensioni e/o le modalità. Questa vigilanza compete solo all'autorità canonica.

<sup>12</sup> Le Parti concordatarie hanno esplicitamente riconosciuto che non solo la "struttura" di un ente ecclesiastico deve sempre essere rispettata dall'Ordinamento statale, ma anche "le finalità di tali enti".

<sup>13</sup> La necessità di questa valutazione ecclesiale trova conferma, per es., nella scelta della CEI di suggerire ai Vescovi diocesani di includere tra gli atti di straordinaria amministrazione «10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali; 11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo» (Istruzione in materia amministrativa 2005, Allegato C).

<sup>14</sup> Si veda, per es., la Ris. AdE n. 91, 19.7.2005: «Di conseguenza è stato escluso il nesso di strumentalità immediata e diretta tutte le volte il cui l'attività, volta al procacciamento di mezzi economici, per la sua natura intrinseca o per la sua estraneità al fine di religione o culto non sia con esso coerente in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine [...] ovvero quando si tratti di un'attività volta al procacciamento di mezzi economici da impiegare in un'ulteriore attività direttamente finalizzata, quest'ultima, al culto o alla religione».

b) poiché l'attività di bar dell'oratorio è un'ottima occasione per aggregare dai ragazzi agli adulti, merita il medesimo trattamento fiscale riconosciuto dal Concordato alle attività di religione o culto (educazione cristiana); pertanto non costituisce attività commerciale e non è richiesto alcun adempimento fiscale formale (per es. partita IVA, scritture contabili, registratore fiscale).

Che tale interpretazione sia (almeno) un equivoco è dato dal fatto che questo concetto di strumentalità manca di qualsiasi oggettività e, soprattutto, non trova fondamento nella norma concordataria/fiscale: non può, infatti, esser taciuto il fatto che la revisione del Concordato, pur così attenta anche agli aspetti minimi ma essenziali dell'attività dell'ente ecclesiastico, abbia omesso qualsiasi riferimento alla necessità di un nesso di strumentalità (al contrario, per esempio, pretende non solo che l'ente ecclesiastico abbia finalità di religione o culto, ma che tale finalità sia «*costitutiva ed essenziale*»<sup>15</sup>).

#### **4. L'ORGANO AMMINISTRATIVO È DEFINITO E DISCIPLINATO DAL SOLO ORDINAMENTO CANONICO**

Come detto, se da un lato l'articolo 7, comma 3 della legge n. 121/1985 impone all'ente ecclesiastico il rispetto delle leggi dello Stato e del regime tributario per le attività diverse da quelle di religione o culto, dall'altro impedisce anche che dalla loro applicazione possa derivare pregiudizio alla struttura e alle finalità degli enti ecclesiastici: si tratta di una razionale riserva "di giurisdizione" a favore dell'ordinamento canonico.

Che sussista tale riserva lo conferma la Commissione paritetica convocata nel 1997 (ai sensi del c. 6 del medesimo art. 7) per superare alcune incertezze emerse in sede di riconoscimento degli enti ecclesiastici: «*Per quanto attiene agli enti ecclesiastici, la Santa Sede lamenta, sostanzialmente, che l'Amministrazione italiana abbia, in più di una occasione, richiesto per il riconoscimento degli enti ecclesiastici il possesso di requisiti che sono propri delle persone giuridiche espresse dall'ordinamento italiano, senza considerare che gli enti ecclesiastici sono istituzioni che sorgono nell'ordinamento canonico conservando, in quello italiano, gli originari caratteri. Rileva, anzitutto, la Commissione paritetica che la Repubblica italiana si è impegnata, con l'art. 7, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, a riconoscere agli effetti civili gli enti ecclesiastici "eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico". Ciò significa che la Repubblica italiana è tenuta, ai sensi della norma ora ricordata, ad accogliere nel proprio ordinamento gli enti ecclesiastici, ai quali accorda il riconoscimento, con le caratteristiche*

---

<sup>15</sup> La prova di questa modalità di esistenza della finalità di religione o culto è acquisita prendendo atto di quali siano le attività di religione o culto realizzate e condotte dal singolo ente ecclesiastico.



*che agli stessi ineriscono nell'ordinamento di provenienza (sempreché risultino presenti le specifiche condizioni poste dalla disciplina pattizia). Il che comporta che non possono ritenersi applicabili agli enti ecclesiastici le norme del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Per le stesse ragioni deve ritenersi non consentito alla Amministrazione italiana pretendere l'esibizione in forma di atto pubblico dello statuto dell'ente ecclesiastico e di assoggettare ad "approvazione" le norme statutarie in occasione del riconoscimento»<sup>16</sup>.*

Per semplicità si possono segnalare tre ambiti in cui tale riserva si manifesta.

Anzitutto, non pochi enti ecclesiastici mancano di uno statuto in quanto le norme che li disciplinano (relativamente alla struttura organica e ai fini) sono contenute nel Codice di diritto canonico, integrato con il decreto dell'Ordinario/Superiore che erige la persona giuridica canonica (per es. il decreto di costituzione di una parrocchia ne precisa la denominazione, la sede e il territorio; il provvedimento che costituisce una casa religiosa ne precisa la denominazione, la sede, le attività che può svolgere).

In secondo luogo molti enti ecclesiastici sono amministrati da un unico organo (o meglio da un ufficio canonico personale) – il vescovo diocesano o il parroco o il superiore religioso locale – mancando pertanto quella alterità soggettiva che caratterizza invece le persone giuridiche dell'ordinamento statale. Infatti, mentre per le società o gli enti del Libro I del codice civile è pacifica la distinzione tra l'organo che rappresenta l'ente (per es. il presidente, senza escludere la funzione dell'amministratore delegato), quello che amministra/decide (per es. il consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, l'assemblea, senza però escludere la possibilità di un amministratore unico) e quello che controlla (il collegio dei revisori o il revisore unico), per l'ordinamento canonico:

- la diocesi è amministrata dal Vescovo diocesano, che è anche il legale rappresentante;
- la parrocchia è amministrata dal parroco, che è anche il legale rappresentante;
- la casa religiosa è amministrata dal superiore locale, che è anche il legale rappresentante.

La materia meriterebbe più ampia trattazione in quanto occorrerebbe illustrare adeguatamente la peculiarità di tre istituti propri del diritto canonico:

- la vigilanza dell'Ordinario/Superiore<sup>17</sup>,
- il Consiglio per gli affari economici, di cui al canone 1280<sup>18</sup>,

---

<sup>16</sup> Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense, 10-30 aprile 1997.

<sup>17</sup> Sull'argomento si veda L. SIMONELLI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici e la vigilanza dell'autorità competente*, in *exLege* 3/2012, 11.

<sup>18</sup> Questo consiglio, non è un consiglio dotato dei poteri di amministrazione, ma un consiglio a servizio di colui cui spetta l'amministrazione.

- la figura dell'economo diocesano o religioso<sup>19</sup>;  
tuttavia per le finalità di questo intervento è sufficiente quanto detto per segnalare che la struttura degli enti ecclesiastici marca delle significative e irriducibili differenze rispetto alla struttura cui si è abituati trattando delle persone giuridiche civili disciplinate dall'ordinamento italiano<sup>20</sup>.

## **5. IL POTERE (LIMITATO) DELL'AMMINISTRATORE E LA RESPONSABILITÀ DI CHI ESERCITA LA VIGILANZA CANONICA**

Il Libro V del Codice di diritto canonico disciplina un tratto caratteristico dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, ovvero dei beni che appartengono ad una persona giuridica canonica pubblica (sono dunque esclusi i beni delle persone giuridiche canoniche private): l'amministratore – senza dover acquisire autorizzazioni o licenze – può porre solo gli atti cosiddetti di amministrazione ordinaria, mentre per l'amministrazione straordinaria deve ottenere l'autorizzazione dell'Ordinario/Superiore religioso e per le alienazioni (di beni del patrimonio stabile di valore superiore ad una somma minima) e per gli atti ad essa equiparati occorre la licenza del Vescovo diocesano/Superiore religioso<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> L'economo non ha le funzioni di amministratore delegato, essendo pensato anzitutto come un ufficio che permette all'amministratore di non dover provvedere personalmente a tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle attività e dei beni ecclesiastici.

<sup>20</sup> Di seguito due esempi di tale irriducibile differenza che pone seri problemi giuridici in ordine al modo di applicazione di alcune normative amministrative che sembrano non tener adeguatamente conto della norma concordataria: 1) accade che per poter svolgere determinate attività, la cui regolamentazione compete alle regioni, è imposta l'adozione del modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001; già pone qualche interrogativo il fatto che tale normativa, di per sé facoltativa, sia resa obbligatoria da norme amministrative; ma ancor più ci si chiede come possa essere redatto e poi applicato un modello organizzativo se manca strutturalmente l'alterità organica tra chi può progettare, deliberare, realizzare e controllare una iniziativa. In una parrocchia, per esempio, tutte queste competenze sono attribuite al parroco. Ancora ci si domanda come possa essere imposta l'introduzione dell'organismo di vigilanza senza che ciò comporti un intervento sulla struttura organica di un ente ecclesiastico; 2) recentemente si è cominciato a chiedere esplicitamente all'ente ecclesiastico di indicare il soggetto persona fisica che integra il ruolo di Titolare Effettivo di cui all'Allegato Tecnico, art. 2, D.Lgs. n. 231/2007; vi sono difficoltà oggettive ad applicare in modo razionale all'ente ecclesiastico i criteri individuati dal legislatore italiano per identificare tale persona fisica: chi è colui che dispone del patrimonio di una parrocchia, di un istituto religioso, di una diocesi? Davvero colui che amministra i beni ecclesiastici di tali enti (il parroco, il superiore e il vescovo) è colui che ne "trae vantaggio", come può esserlo il socio che controlla una srl?

<sup>21</sup> Sul tema e sulle sue particolarità si veda: V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, EDB, 2011, 187; A. INTERGUGLIEMI, *Gli atti di amministrazione straordinaria*.

Benché i termini utilizzati siano in parte conosciuti anche dall'ordinamento civile, il loro significato giuridico è del tutto differente; e lo è anche il tipo di sanzione prevista in caso di inosservanza di tali vincoli: il paragrafo 1° del canone 1281 attesta infatti che «*Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario*» e il canone 1291 ribadisce che «*Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a norma del diritto*».

La sanzione dell'invalidità è resa poi ancor più incisiva in quanto l'articolo 18 della legge concordataria n. 222/1985 le conferisce rilevanza anche civile: «*Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche*».

L'argomento è piuttosto articolato e complesso (per es. quali sono gli atti di amministrazione straordinaria, chi ha il potere di definirli, quali adempimenti sono richiesti all'amministratore che intende porli, cosa si intende per "atti peggiorativi del patrimonio stabile", quale autorità può eccepire l'invalidità) ma ciò che è necessario evidenziare è la diversa responsabilità giuridica che grava sull'amministratore e su colui che ha autorizzato l'atto in forza del compito di vigilanza.

Infatti, benché per gli atti di amministrazione straordinaria<sup>22</sup> o per gli atti peggiorativi del patrimonio stabile<sup>23</sup> alla volontà dell'amministratore debba accompagnarsi anche l'autorizzazione o la licenza del Superiore/Ordinario/Vescovo diocesano, non è legittimo ritenere che anche quest'ultimo sia responsabile in senso stretto degli effetti dell'atto autorizzato<sup>24</sup> in quanto il canone 1281, paragrafo 3°, mentre precisa quali sono le responsabilità per un atto posto invalidamente – «*La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori,*

---

*Normativa canonica e rilievi civilistici, in L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato, Giuffrè, 2015, 112-133 e L. SIMONELLI, L'alienazione dei beni ecclesiastici ed i cosiddetti "atti peggiorativi", in L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato, Giuffrè, 2015, 135-173.*

<sup>22</sup> Per es. l'inizio di una nuova attività economica in capo ad un ente ecclesiastico.

<sup>23</sup> Per es. la contrazione di un mutuo di importo assai rilevante, per la cui estinzione sarebbe necessario alienare un cespite del patrimonio stabile.

<sup>24</sup> Per es. in ordine all'eventuale risarcimento dei danni causati a terzi, all'insolvenza dell'ente, alle violazioni delle norme da parte dell'amministratore nell'esecuzione dell'operazione.

salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni»<sup>25</sup> –, implicitamente esclude altre responsabilità (nel caso quella dell'Ordinario/Superiore).

Resta però aperta la possibilità per gli uffici (personali) canonici deputati alla vigilanza di dover rispondere personalmente degli effetti dannosi di un atto di amministrazione che hanno formalmente autorizzato qualora si provi che la loro azione abbia assunto anche i contenuti e la forma di una vera amministrazione di fatto (non limitandosi ad esercitare i soli doveri/diritti di vigilanza connessi alla loro funzione<sup>26</sup>).

## 6. LA TRIPLICE ATTIVITÀ DELL'ENTE ECCLESIASTICO: ATTIVITÀ DI RELIGIONE O CULTO, ATTIVITÀ NON COMMERCIALE E ATTIVITÀ D'IMPRESA

L'ente ecclesiastico può svolgere diverse attività riconducibili alle seguenti categorie:

- a) le attività di religione o culto ex articolo 16, lettera a), legge n. 222/1985,
- b) le attività diverse da quelle di religione o culto svolte non in modalità commerciale,
- c) le attività diverse da quelle di religione o culto svolte in modalità commerciale.

Le attività che possono essere qualificate di religione o culto sono puntualmente identificate dalla lettera a) dell'articolo 16: «*esercizio del culto e cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana*».

Le espressioni utilizzate dalla legge concordataria sono eloquenti – pur utilizzando termini ecclesiali/pastorali – e permettono di limitare alquanto le situazioni potenzialmente incerte.

Con l'espressione «*esercizio del culto e cura delle anime*», che trova le sue origini nei documenti del Concilio di Trento del XVI secolo, si intende definire l'azione pastorale più comune promossa dai parroci e dai sacerdoti impegnati nel ministero parrocchiale, cioè le tradizionali ed essenziali attività realizzate dalla parrocchia.

---

<sup>25</sup> «Il superiore che dà la licenza non è propriamente responsabile dell'atto amministrativo; egli non dà un mandato, ma autorizza semplicemente un atto, dandogli il via libera, senza peraltro assumersene la responsabilità. Rientra nel potere di controllo, non di amministrazione», V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, EDB, 1991, 265; «La licenza del superiore competente: è un permesso, non una facoltà, poiché la facoltà per alienare la possiede già la persona giuridica (c. 634, §1); si limita a lasciare via libera per l'esercizio pratico e valido della predetta facoltà; però senza la licenza, il diritto invalida l'atto corrispondente. Per questo, responsabile finale non è chi accorda la licenza, bensì chi esegue l'atto», J.D. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata*, Ediurcla, 2008, 274.

<sup>26</sup> Per es. quando il superiore maggiore ha "imposto" l'atto al superiore della casa religiosa.

Per «*formazione del clero e dei religiosi*» si intendono, invece, tutte quelle azioni, iniziative e opere promosse dalla Chiesa (*in primis* le diocesi e gli istituti di vita consacrata) per formare alla vita sacerdotale e religiosa. La tradizione vi riconduce anzitutto le attività proprie dei seminari e delle case religiose dedicate alla formazione; vi appartengono, però, anche tutte le iniziative successive all'ordinazione sacerdotale e alla professione religiosa rivolte specificamente ai sacerdoti e ai religiosi/religiose quali gli esercizi spirituali e i percorsi formativi e di aggiornamento.

Con «*scopi missionari*» si ritiene che le parti concordatarie non abbiano voluto riferirsi a precise attività quanto, invece, a tutte le iniziative che si caratterizzano per essere in modo “essenziale e costitutivo” occasioni per l'annuncio del messaggio cristiano ai ragazzi, ai giovani e agli adulti<sup>27</sup>.

Per identificare correttamente le attività di «*educazione cristiana*» occorre anzitutto prestare attenzione al fatto che la lettera b) del medesimo articolo qualifica «*diverse dalle attività di religione o culto quelle [...] di educazione e cultura*» (in senso ampio): per la loro corretta interpretazione è dunque decisiva la considerazione dell'aggettivo «*cristiana*». In secondo luogo si deve considerare che la Chiesa ha sempre utilizzato tutte le modalità di cui poteva disporre per far conoscere (e accogliere) l'annuncio cristiano, non limitandosi alle sole celebrazioni liturgiche e alla catechesi. Si può dunque ritenere che con l'inciso «*educazione cristiana*» le parti concordatarie abbiano voluto definire una categoria residuale di «*attività di religione o culto*» cui appartengono tutte quelle iniziative il cui oggetto proprio ed essenziale è duplice: l'annuncio del messaggio evangelico proposto con modalità tipicamente esperienziali e non soltanto cognitive. La forma storica più conosciuta di queste iniziative educative è probabilmente quella dell'oratorio rivolta ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani, e costituita da diverse proposte:

- la catechesi in senso stretto e le altre occasioni di formazione che interpellano la ragione,
- le iniziative più esperienziali come il servizio caritativo, i tempi di ritiro o di esercizi spirituali,
- le attività ludico-ricreative (quali il gioco, il teatro, i laboratori manuali e le proposte del *grest*<sup>28</sup> e di vacanza estiva, che sono preziose occasioni per crescere nelle relazioni e dare vita ai contenuti della catechesi).

Come già accennato, per poter ricondurre un'iniziativa tra quelle di «*educazione cristiana*» non è però sufficiente che essa sia funzionale all'educazione cristiana; è invece necessario che sia in sé attività educativa. Questa caratteristica sussiste naturalmente nelle iniziative di catechesi e

---

<sup>27</sup> La catechesi, peraltro menzionata a parte, è certamente un'attività riconducibile a quelle con scopi missionari.

<sup>28</sup> Anche l'eventuale prezzo per il pranzo garantito dalla parrocchia ai ragazzi che partecipano al *grest* viene attratto all'irrelevanza fiscale a motivo di essere un elemento che concorre a comporre l'attività educativa del tempo estivo.

nei ritiri spirituali, ma anche in altre proposte che, seppur dotate di una propria individualità (per es., i tempi di gioco assieme, i servizi caritativi, i laboratori teatrali, il *grest* e le vacanze estive<sup>29</sup>), la tradizione ecclesiale italiana ha fuso dando vita ad un'unica e nuova attività che non è più la mera somma di iniziative: la proposta di "oratorio" rivolta ai ragazzi e ai giovani.

Non può invece essere considerata una iniziativa in sé educativa – nel senso inteso dal Concordato – l'eventuale attività di bar "in" parrocchia/oratorio (anche se è un'occasione funzionale ed utile per realizzare le attività educative in parrocchia) o l'attività di doposcuola particolarmente strutturata.

In conclusione, le attività di educazione cristiana comprendono:

- tutte le iniziative rivolte ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani, e che la tradizione italiana identifica con la denominazione "oratorio";
- altre proposte di contenuto educativo rivolte agli adulti o agli anziani, e diverse da quelle che più facilmente sono identificate dagli altri casi della lettera a) dell'articolo 16.

Al polo opposto rispetto alle attività di religione o culto, si trovano le attività commerciali, cioè quelle caratterizzate dall'offerta di beni e/o servizi contro il pagamento di un prezzo: «*Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) [...]; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle [...] attività commerciali o a scopo di lucro*» (art. 16, L. n. 222/1985)<sup>30</sup>.

A questo polo appartengono anche le attività di indole sociale che non possono essere ricondotte a quelle di religione o culto a prescindere dal fatto di essere svolte in modo commerciale; si tratta di quelle opere ed iniziative che a titolo esemplificativo la lettera b) così descrive: «*quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura*».

---

<sup>29</sup> Proprio il fatto che le vacanze estive siano rivolte ai ragazzi e ai giovani che partecipano alle ordinarie attività di catechesi ed educazione cristiana consente di non considerarle come una autonoma attività commerciale occasionale. Al contrario le vacanze proposte dalla parrocchia per gli adulti, mancando un legame con altre attività ordinarie di educazione cristiana, è assai difficile considerarle attività di religione o culto. Diverso è il caso dei veri e propri pellegrinaggi (intesi in senso stretto) che hanno tutti i requisiti per essere ricondotti alle attività di religione o culto, essendo solo apparente il carattere turistico.

<sup>30</sup> Per evitare equivoci occorre precisare che le attività di cui alla lett. a) rimangono di religione o culto anche quando assumono le sembianze di attività commerciale. È, per es., il caso del seminario (attività di formazione del clero): qualora sia previsto un contributo economico da parte dei seminaristi, l'attività non diventa commerciale (come è quella del *campus* universitario) ma rimane di religione o culto. Analogamente deve dirsi dell'offerta per le candele che vengono accese nei luoghi di culto o delle attività di oratorio (compresi il *grest* e le vacanze estive) per le quali è chiesto alle famiglie un contributo economico. In questi casi, infatti, le parti concordatarie hanno voluto dare prevalenza al carattere culturale ed educativo di cui è imprregnata l'attività.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 121/1985 le attività di religione o culto sono escluse dalla soggezione alle norme italiane (comprese quelle tributarie) e agli adempimenti amministrativi formali (per esempio le autorizzazioni e l'osservanza delle norme prescritte per il legittimo esercizio)<sup>31</sup>; sono invece tenute alla loro osservanza sia le attività cosiddette sociali (commerciali o non commerciali), sia quelle commerciali in senso stretto.

Si comprende, dunque, quanto sia decisiva la corretta qualificazione delle diverse attività svolte dall'ente ecclesiastico: da essa deriva, infatti, l'obbligo per l'ente gestore di osservare le disposizioni normative italiane (*in primis* quelle tributarie).

## 7. IL DISCRIMINE TRA ATTIVITÀ COMMERCIALE E NON COMMERCIALE

Già si è accennato al fatto che talvolta gli amministratori degli enti ecclesiastici, supportati dai consulenti che li assistono, “desidererebbero” equiparare alle attività di religione o culto anche le attività che certamente non sono di religione o culto, ma che – ai loro occhi – sono strettamente correlate alle prime.

Ciò accade, per esempio, in riferimento all'attività di bar in oratorio (“utile per aggregare i ragazzi”), di cine-teatro parrocchiale (“è uno strumento di evangelizzazione”), di pubblicità o sponsorizzazione (“i soldi raccolti coprono appena il costo del bollettino parrocchiale o la ristrutturazione della palestra o della facciata della chiesa”), di scuola (“è il carisma dell'istituto religioso ed è un modo per educare i ragazzi”), di turismo religioso (“permette alle persone di godere di un periodo di riposo in un contesto che edifica spiritualmente”).

Di per sé queste letture sono del tutto fondate e legittime, ma non hanno rilevanza in ordine alla qualificazione fiscale dell'attività dato che la questione è affrontata e risolta a priori dall'articolo 16 della legge n. 222/1985.

In altri termini: la qualificazione fiscale delle attività e delle iniziative gestite dagli enti ecclesiastici è materia riservata:

- all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222/1985 (per quanto riguarda il perimetro delle attività di religione o culto) e
- alla normativa italiana per quanto riguarda le attività commerciali, o de-

---

<sup>31</sup> Questa affermazione deve però essere precisata: è l'attività di religione o culto a non essere tenuta alle norme italiane; al contrario non vi sono motivi per non osservare le norme sulla agibilità dei fabbricati utilizzati per le attività di religione o culto e quelle di diritto del lavoro (comprese quelle previdenziali e assicurative) qualora l'attività di religione o culto sia svolta avvalendosi di collaboratori retribuiti.

<sup>32</sup> Art. 55 « 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limi-

commercializzate o non commerciali (cf art. 55, D.P.R. n. 917/1986<sup>32</sup> e artt. 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972<sup>33</sup>).

## **8. L'ENTE ECCLESIASTICO MANTIENE SEMPRE LA QUALIFICA FISCALE DI "ENTE NON COMMERCIALE"**

Questa caratteristica dell'ente ecclesiastico ha avuto larga eco in occasione del contenzioso europeo relativo all'ICI e conclusosi con la Decisione della Commissione del 19 dicembre 2012. Infatti accanto alla questione della legittimità dell'esenzione dall'ICI (e dall'IMU) per le attività sociali gestite dagli enti ecclesiastici, i ricorrenti hanno segnalato anche la presunta anomalia costituita dal comma quarto dell'articolo 149 del TUIR:

*«1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.*

*2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:*

*a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.*

*3. [...]*

*4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche».*

Questa norma, introdotta con la riforma del decreto legislativo n. 460/1997, non è però un privilegio (dunque ingiusto) ma la semplice applicazione all'ente ecclesiastico della *ratio* dei primi tre commi. La regola generale prevede che si perde la qualifica di ente non commerciale qualora l'attività commerciale svolta sia diventata prevalente alla luce di precise verifiche quantitative (cf il c. 2 dell'art. 149). Ora, l'applicazione dei criteri quantitativi è ontologicamente impossibile nel caso dell'ente ecclesiastico in quanto a fronte della "quantità" dell'attività commerciale svolta si dovrebbe

---

*ti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.; [...]*».

<sup>33</sup> Art. 2, c. 1 «Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di go-



contrapporre la “quantità” dell’attività di religione o culto che, come detto, deve sempre essere “costitutiva ed essenziale” affinché un soggetto canonico possa essere riconosciuto come ente ecclesiastico: è di tutta evidenza l’impossibilità di definire quantitativamente (in senso economico) l’attività di «*esercizio del culto e cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana*».

Per questo motivo il legislatore italiano ha ritenuto di poter riconoscere sempre la qualifica di ente non commerciale all’ente ecclesiastico che gestisce anche attività commerciali ben sapendo che:

- l’ente ecclesiastico non può non avere finalità (e, dunque, attività) di religione o culto, come attestato dalla stessa legge concordataria<sup>34</sup>;
- il Ministero dell’interno deve accertare l’esistenza di tale finalità (in sede di riconoscimento) e può revocare il riconoscimento di ente ecclesiastico qualora rilevi, anche su segnalazione della amministrazione finanziaria, che un ente ecclesiastico ha nei fatti così modificato la propria natura/attività tanto da non aver più – in modo costitutivo ed essenziale – finalità di religione o culto (cf art. 19, L. n. 222/1985)<sup>35</sup>.

Si deve infine considerare che la qualifica di ente non commerciale non costituisce un caso di esenzione ma semplicemente permette di determinare il reddito imponibile similmente alle persone fisiche, cioè non applicando sempre e solo le norme sul reddito di impresa, ma anche quelle relative alle ipotesi di reddito fondiario, di capitale e diversi.

---

*dimento su beni di ogni genere»; art. 3, c. 1 «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».*

<sup>34</sup> Si deve considerare che il rinvio alla legge è operato dall’art. 73 del TUIR (che definisce gli enti non commerciali) e che al c. 4 precisa che «*L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto*».

<sup>35</sup> In tal caso, venendo meno la natura di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, vien meno anche la presunzione di ente non commerciale. Questo argomento è stato ritenuto decisivo anche dalla Commissione europea: «*Più precisamente, per quanto concerne gli enti ecclesiastici, la legge n. 222/1985 di attuazione degli accordi internazionali tra l’Italia e la Santa Sede disciplina, tra l’altro, i poteri attribuiti al Ministero dell’Interno. L’Italia ha sottolineato che il Ministero dell’Interno ha competenza esclusiva tanto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto civile degli enti ecclesiastici quanto per la revoca di tale riconoscimento. L’articolo 149, quarto comma, del TUIR confermerebbe l’attribuzione di tale competenza esclusiva, impedendo la revoca implicita della personalità giuridica di diritto civile degli enti ecclesiastici da parte delle autorità tributarie. Qualora il Ministero dell’interno revocasse la personalità giuridica di diritto civile di un ente ecclesiastico, quest’ultimo perderebbe la qualifica di ente non commerciale e non potrebbe più bene-*

## 9. IL BILANCIO DELL'ENTE ECCLESIASTICO

Il bilancio di un ente è un tema assai importante per l'ordinamento statale almeno per quattro motivi:

- è lo strumento che permette agli amministratori di rilevare e conoscere la composizione e la dimensione del suo patrimonio e delle sue attività;
- è alla base della sua “trasparenza”, ovvero della conoscibilità dell'ente da parte dei terzi (o meglio di tutti gli *stakeholders*);
- le rilevazioni contabili che ne sono all'origine consentono di determinare il reddito fiscalmente imponibile;
- è un requisito imprescindibile per poter attestare la non lucratività soggettiva<sup>36</sup> dell'ente.

L'ordinamento canonico non evoca il bilancio ma l'istituto del rendiconto, la cui portata è però più contenuta. Ne tratta in via principale il canone 636 («*Nel tempo e nel modo stabilito dal diritto proprio gli economi e gli amministratori presentino all'autorità competente il rendiconto dell'amministrazione da loro condotta*») in relazione agli istituti religiosi e il canone 1284 (Tutti gli amministratori «*devono pertanto: [...] 8) redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno*») per quanto riguarda l'amministratore dei beni ecclesiastici.

Senza voler esaurire l'argomento occorre segnalare che:

- l'obbligo del rendiconto canonico è un adempimento cui è tenuto colui che amministra l'ente e ha come primo interessato colui che è chiamato alla vigilanza sulla sua azione amministrativa,
- è un documento di natura contabile che permette all'Ordinario/Superiore anzitutto di valutare l'azione dell'amministratore e in secondo luogo di conoscere la condizione patrimoniale della persona giuridica canonica sulla quale deve vigilare<sup>37</sup> ... ma ciò dipende dal modo con cui è costruito il rendiconto.

---

*ficiare del trattamento fiscale applicabile agli enti non commerciali. Conformemente al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000, il Ministero dell'interno, tramite i prefetti, verifica anche che gli enti ecclesiastici continuino a soddisfare i requisiti per mantenere la personalità giuridica di diritto civile».*

<sup>36</sup> Non è purtroppo infrequente rilevare una certa confusione – pericolosa – tra il concetto di non lucratività oggettiva, non lucratività soggettiva ed ente/attività non commerciale: la non lucratività oggettiva (una mosca bianca nell'ordinamento giuridico italiano) farebbe riferimento al fatto che un'attività non possa generare un avanzo di gestione; la non lucratività soggettiva (comune a tutto il mondo *non profit*: Onlus, Inlus, Odv, Asd, Cooperative...) sussiste quando le regole statutarie o la legge impediscono di distribuire utili, avanzi di gestione o fondi; la non commercialità dell'ente si riferisce invece al fatto che sono prevalenti le attività non commerciali rispetto a quelle commerciali (art. 73, TUIR).

<sup>37</sup> Che il rendiconto sia uno strumento che consente all'Ordinario/Superiore di aver conferma circa la fedeltà dell'amministratore emerge anche dal fatto che il can. 1283 impone in modo esplicito all'amministratore tre precisi obblighi: 1) garantire

Ciò detto, l'ordinamento statale può confidare sul fatto che ogni amministratore di una persona giuridica pubblica canonica (divenuta poi ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) è tenuto a rendere conto della propria amministrazione ad un superiore (inteso in senso lato) e, per converso, che esiste un superiore tenuto a vigilare sull'amministrazione degli enti a sé sottoposti.

Le disposizioni codiciali non precisano però né i contenuti del rendiconto, né le regole e le modalità per la sua redazione (per es., il modo di tenuta delle scritture contabili e il criterio da utilizzare per le rilevazioni - per cassa o per competenza), lasciando che sia, eventualmente, il diritto particolare a dettare disposizioni puntuali (per es., le regole e gli statuti degli istituti religiosi e le disposizioni dettate dal Vescovo diocesano e/o dalla Conferenza Episcopale nazionale).

L'Accordo di revisione del Concordato, probabilmente cosciente di tale distanza, ha voluto una norma di portata generale da applicarsi in tutti i casi in cui l'ente ecclesiastico gestisce anche attività diverse da quelle di religione o culto: «*Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario<sup>38</sup> previsto per le medesime*» (art. 7, c. 3); questa norma è stata poi ulteriormente precisata dal disposto dell'articolo 144, comma 2, TUIR in riferimento agli obblighi contabili: «*Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata*».

Dalle norme citate emerge che l'ordinamento statale non può imporre agli amministratori di provvedere alla redazione della contabilità e del bilancio nelle forme previste per i soggetti giuridici civili, ma può pretendere l'adempimento delle prescrizioni tributarie, anche formali.

La non equivalenza tra le norme canoniche che disciplinano il rendiconto e quelle civili/fiscali che trattano del bilancio si ripropone in ordine alla questione della pubblicità di questo documento; infatti, mentre l'ordinamento italiano prevede forme di pubblicità per la conoscibilità da parte dei terzi (cf il Registro delle imprese) o almeno di una comunicazione a strutture pubbliche (cf le norme sulle Onlus, le Inlus, le organizzazioni di volontariato...), la norma universale canonica si limita a disporre che «*Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare*» (can. 1287).

---

con giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative; 2) redigere un dettagliato inventario dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima; 3) depositare una copia dell'inventario nell'archivio della Curia.

<sup>38</sup> Non pare esservi motivo per escludere che nel concetto di «*regime tributario previsto*» siano incluse anche le norme relative agli adempimenti fiscali formali (quali la tenuta delle scritture contabili e la conservazione dei documenti).

La difficoltà di garantire la pubblicità dei dati contabili relativi anche alle sole attività commerciali gestite dagli enti ecclesiastici emerge poi da un'altra circostanza; infatti, nonostante l'ente ecclesiastico sia titolare di un numero di Partita IVA, la Circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 del MISE ha precisato che gli enti ecclesiastici non possono comunque iscriversi al Registro delle Imprese ma devono iscriversi solo al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (evidentemente per quanto riguarda le sole attività commerciali): *«In conclusione, questo Ministero ritiene di poter affermare che i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, eccetera del soggetto stesso (a esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non – comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati – le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili – stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura – alla tipologia dell'impresa quali, a esempio, le aziende speciali di codeste Camere. [...] Resta fermo che, qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino una attività di impresa in via esclusiva o principale essi debbono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese (tramite il modello S1) e sottostare – a tutti gli effetti – alla disciplina della “pubblicità legale” prevista dalle norme generali fissate dagli articoli 2188-2202 del Codice civile»*<sup>39</sup>.

Probabilmente occorrerà ripensare con attenzione<sup>40</sup> al tema della pubblicità del bilancio relativo alle attività commerciali dell'ente ecclesiastico, essendo interesse di tutte le parti poter avere conoscenza dello stato di salute di queste imprese, e considerato che per queste attività l'ente ecclesiastico è già obbligato a tenere la contabilità separata (base di qualsiasi documento contabile di sintesi).

## **10. IL “RAMO D’AZIENDA”: UN UTILE STRUMENTO PER RISPETTARE LA STRUTTURA DELL’ENTE ECCLESIASTICO E PER ASSOGGETTARE L’ATTIVITÀ ALL’ORDINAMENTO STATALE**

I temi presentati hanno consentito di dare evidenza alle più significative caratterizzazioni dell'ente ecclesiastico come delineato in sede di revisione del Concordato. Proprio questa origine, assieme al lungo e serrato di-

---

<sup>39</sup> Questa posizione è stata recentemente confermata dalla Circ. n. 145656 del 18.8.2014 del MISE, Direzione XXI.

<sup>40</sup> La necessità che la riflessione sia ben ponderata risiede nel fatto che sarebbe impraticabile – e, ancor più, non compatibile con la norma concordataria che riserva all'ordinamento canonico la disciplina della struttura degli enti ecclesiastici – impor-

battito tra le parti e il significativo coinvolgimento del Parlamento italiano<sup>41</sup>, possono essere considerati ottimi presupposti per escludere che la disciplina che lo regge sia considerata un privilegio, disciplina che può essere così sintetizzata:

1. sono enti “nati” nell’ordinamento canonico che lo Stato ha poi riconosciuto come soggetti giuridici a tutto tondo anche per l’ordinamento italiano;
2. il fine “di religione o culto” che li caratterizza non può essere un mero accidente superficiale ma deve essere (sempre) costitutivo ed essenziale; e lo Stato ha il diritto appurarne la sussistenza (anche dopo il riconoscimento);
3. questa finalità è la ragione della sua specialità e della sua essenzialità nel panorama sociale italiano, essendo una manifestazione del principio costituzionale di libertà religiosa (art. 19 della Costituzione) che è tutelato come diritto che è riconosciuto a ciascuna persona, ma che può essere esercitato anche in forma collettiva<sup>42</sup>;
4. questa particolare finalità non limita l’azione dell’ente ecclesiastico alle sole attività di religione o culto (art. 16, lett. a, L. n. 222/1985); al contrario gli consente di esercitare tutte le attività che l’ordinamento canonico ritiene opportune ed utili affinché la Chiesa possa raggiungere gli scopi che gli sono propri;
5. avendo origine nell’ordinamento canonico, compete solo all’ordinamento canonico la disciplina della sua struttura e dei suoi fini (e delle attività cosiddette di religione o culto);
6. nel contempo, per quanto riguarda tutte le attività diverse da quelle di religione o culto, è soggetto alla normativa statale, sia fiscale, che amministrativa.

Oggi, dopo trent’anni dalla revisione del Concordato, considerato quanto sia mutata la disciplina italiana in relazione all’ambito cosiddetto *no profit*, entro cui si colloca quasi naturalmente anche l’azione dell’ente ecclesiastico, alcuni ingranaggi chiedono di essere nuovamente sincronizzati<sup>43</sup> e alcuni punti di contatto di essere meglio sagomati.

Occorre, per esempio, trovare una nuova sincronia tra il principio per cui l’ente ecclesiastico è soggetto alle normative che presidiano le attività

---

re semplicemente anche ad essi l’obbligo di dotarsi di scritture contabili e di un bilancio come per le società: è, infatti, evidente la profonda differenza di struttura, fini e attività che intercorre tra i due tipi di soggetti.

<sup>41</sup> PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Un accordo di libertà*, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1986, 211-277.

<sup>42</sup> Di particolare rilevanza è l’art. 20 della Costituzione: «*Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività*».

<sup>43</sup> Per ingranaggi da sincronizzare si intendono elementi giuridici già presenti, almeno in nuce, nella normativa concordataria ma che negli anni hanno avuto uno sviluppo disomogeneo o almeno poco coordinato nei rispettivi ordinamenti.

diverse e il principio che riserva all'ordinamento canonico la disciplina della struttura dell'ente. Considerato, infatti, che il concetto di struttura non può che comprendere anche l'articolazione degli organi attraverso cui l'ente vive, il modo di funzionamento e le competenze degli stessi, nonché il sistema della vigilanza canonica, ci si domanda come tale riserva possa rimanere intatta quando le regole che disciplinano le attività incidono sempre più anche sulla configurazione degli enti. A titolo di esempio si consideri il decreto legislativo n. 460/1997 che dettando una disciplina fiscale agevolata per le Onlus ha definito anche i requisiti e le caratteristiche che deve avere il soggetto; oppure il decreto legislativo n. 231/2001 che per favorire il controllo della correttezza dell'azione da parte degli enti stessi ha imposto un nuovo organo (l'Organismo di Vigilanza) e l'assunzione di idonee regole di organizzazione e funzionamento<sup>44</sup>; oppure il recente sistema di regole fiscali che assicurano la non lucratività soggettiva (compresa la pubblicità del bilancio)<sup>45</sup>.

Una nuova sagoma attende, invece, di essere tracciata in relazione al tema della trasparenza e della pubblicità dei bilanci. Questo aspetto non è stato considerato trent'anni fa (e non certo per mancanza di sensibilità, ma solo perché i tempi non erano maturi) ma ora non può essere eluso, anche alla luce dei recentissimi casi di dissesto economico-patrimoniale-finanziario che hanno coinvolto alcuni enti ecclesiastici. Pur essendo casi meno che rari, potendoli contare sulla punta delle dita di una mano, resta il fatto che la

---

<sup>44</sup> Uno dei principi che regge il D.Lgs. n. 231/2001 prescrive che vi sia una puntuale verifica per assicurare che una determinata struttura organizzativa sia capace di garantire un'azione amministrativa corretta e che un determinato modello organizzativo sia in grado di prevenire i reati. È dunque evidente che tale scelta legislativa, ancorché orientata ad un fine molto buono, potrebbe limitare in modo oggettivo la facoltà dell'autorità canonica di assumere l'organizzazione che ritiene più adeguata in relazione alla natura dell'ente, ai suoi fini e alle attività che intende gestire.

<sup>45</sup> La disciplina più puntuale e recente è il D.M. 200 del 19.11.2012 relativo all'IMU e all'esercizio con modalità non commerciali di determinate attività: «Art. 3 - *Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.* 1. *Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge».*

conoscibilità della situazione patrimoniale ed economica di un'attività commerciale sia un presupposto ormai indiscusso del sistema delle relazioni economiche non solo nazionale.

Un altro tema che chiede di essere adeguatamente disciplinato è quello relativo alla possibilità di utilizzare gli eventuali avanzi di gestione generati da attività economiche fiscalmente agevolate per sostenere attività di religione o culto. Si deve infatti considerare che va affermandosi il principio per cui gli utili e gli avanzi prodotti da attività che godono di agevolazioni devono essere utilizzati solo per finanziare (negli anni a venire) le medesime attività. Ma questo principio non si compone facilmente con la tradizione secolare per cui gli enti ecclesiastici attingono le risorse necessarie a finanziare attività gratuite di tipo religioso e/o sociale proprio dagli avanzi di gestione delle attività economiche<sup>46</sup>.

Dunque, per quanto la materia si riveli doppiamente complessa – anzitutto è arduo giungere ad una disciplina equilibrata e sostenibile del cosiddetto Terzo Settore, in secondo luogo è ancor più arduo declinare questa normativa in riferimento all'azione degli enti ecclesiastici – potrebbe rivelarsi una soluzione davvero efficace ed efficiente l'istituto del "ramo commerciale dell'ente ecclesiastico" che può sviluppare l'applicazione della norma comune rispettando il doppio principio concordatario, ovvero:

- quello per cui la struttura e i fini di un ente ecclesiastico sono di competenza del solo ordinamento canonico, e
- quello per cui l'ente ecclesiastico è invece soggetto all'ordinamento statale per quanto riguarda la gestione delle attività diverse da quelle di religione o culto.

Il "ramo" consente infatti di disciplinare l'esercizio di una o più attività quasi come fosse un soggetto nel soggetto e ciò consente di non dover applicare all'ente ecclesiastico (totalmente inteso) discipline che pur dettate in origine per regolare solo un'attività estendono indirettamente i loro effetti sull'ente stesso.

La questione merita di essere approfondita.

---

<sup>46</sup> A dire il vero, negli anni recenti si è affermato un flusso in direzione contraria: sono le attività istituzionali (anche di religione o culto) a garantire le risorse per le attività commerciali (si veda, per es., il *deficit* accumulato dalle scuole e dalle attività sanitarie gestite da sempre dagli enti ecclesiastici)!